

Esempio:

STATO PATRIMONIALE SOCIETÀ CONTROLLANTE A

Attività	400	Patrimonio netto	200
Partecipazioni in società B (100%)	100	Passività	300
Totale	500	Totale	500

STATO PATRIMONIALE SOCIETÀ CONTROLLATA B

Attività	1.000	Patrimonio netto	100
		Passività	900
Totale	1.000	Totale	1.000

Il consolidamento integrale comporta l'effettuazione delle seguenti operazioni:

- eliminazione della voce « partecipazioni » che compare nel bilancio della società partecipante (per 100);
- eliminazione del corrispondente patrimonio netto contabile della società partecipata (per 100);
- somma di tutte le altre poste dei bilanci delle due società (attività e passività della società A e della società B e patrimonio netto della sola società A).

Il risultante stato patrimoniale consolidato è il seguente:

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

Attività	1.400	Patrimonio netto	200
		Passività	1.200
Totale	1.400	Totale	1.400

I problemi operativi più rilevanti, che possono complicare l'effettuazione di queste operazioni, sono i seguenti:

a) esistenza di una differenza contabile tra il valore della partecipazione iscritto nel bilancio della società controllante ed il corrispondente patrimonio netto contabile della società controllata;

b) consolidamento di partecipazioni di controllo non totalitarie, e conseguente necessità di individuazione della quota-parte di patrimonio netto contabile delle società controllate attribuibile agli interessi di azionisti non appartenenti al gruppo;

- c) presenza di azioni proprie o di partecipazioni reciproche;
 - d) presenza di partecipazioni indirette.
- Gli indicati problemi sono esaminati in un apposito capitolo.

4.3. I casi di facoltà di esclusione dal consolidamento integrale.

La norma di legge, all'art. 28, prevede la possibilità concessa alle imprese controllanti di escludere dal consolidamento integrale alcune imprese che, pur essendo controllate dall'entità impegnata nella redazione del bilancio consolidato rientrano in una delle seguenti casistiche:

- a) la loro inclusione sarebbe irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria, economica e dei flussi di cassa, sempre che il complesso di tali esclusioni non contrasti con i suddetti fini;
- b) l'esercizio effettivo dei diritti della controllante è soggetto a gravi e durature restrizioni;
- c) in casi eccezionali, non è possibile ottenere tempestivamente o senza spese sproporzionate le necessarie informazioni;
- d) le loro azioni o quote sono possedute esclusivamente allo scopo della successiva alienazione.

La scelta del legislatore appare orientata da criteri di praticità ed è condivisibile nella sostanza, con le precisazioni che seguono:

— l'ipotesi *sub a*) (irrilevanza) va verificata caso per caso: in altri termini, se si verifica che più società controllate sono singolarmente irrilevanti, ma unitariamente considerate non sono più tali, tali società devono essere consolidate;

— l'ipotesi *sub b*) (gravi e durature restrizioni) è riferita, a titolo di esempio, ai casi in cui l'impresa controllata sia sottoposta a procedure concorsuali in corso, oppure operi in un paese caratterizzato da situazioni politiche incerte tali da limitare l'esercizio del controllo. Va tuttavia sottolineato che tali restrizioni devono essere gravi, ossia non devono consentire all'impresa controllante di perseguire l'obiettivo per la quale l'impresa stessa è entrata a far parte dell'area di consolidamento e durature, ossia destinate a permanere nel tempo;

— l'ipotesi *sub c*) (assenza di informazioni) non intende « premiare » eventuali inefficienze della capogruppo nell'impostazione dei flussi informativi di gruppo, ma può essere utilizzata in casi particolari quali, ad esempio, quello dell'acquisizione di una partecipazione di controllo nel corso di un esercizio. In tal caso, è molto difficile addivenire ad un consolidamento integrale dei dati della consociata, in quanto non omogenei dal punto di vista

— art. 2426, n. 4, del Codice civile (a cui il sopracitato D.Lgs. rimanda).

Tale metodo consiste nel mantenimento nel bilancio consolidato della partecipazione di collegamento originariamente iscritta nel bilancio d'esercizio della società partecipante e nel successivo adeguamento (anno per anno) del valore di iscrizione in base alla percentuale di patrimonio netto della società partecipata per recepire l'andamento economico della stessa.

In particolare:

— in caso di risultato economico positivo (utile d'esercizio), si procede ad un incremento del valore della partecipazione per la quota di propria spettanza, con contropartita un'apposita voce del conto economico consolidato (così come specificato dall'art. 36 del D.Lgs. 127/1991);

— in caso di risultato economico negativo (perdita d'esercizio), si procede ad una riduzione del valore della partecipazione per la quota di propria spettanza, con contropartita un'apposita voce del conto economico consolidato.

Al riguardo si consideri il seguente esempio.

Esempio:

- partecipazione del 30% nella società X
- costo: 30
- patrimonio netto di « X »: 100.

BILANCIO D'ESERCIZIO – STATO PATRIMONIALE

Partecipazioni in imprese collegate	30		
	_____		_____
Totale	Totale
	=====		=====

BILANCIO CONSOLIDATO – STATO PATRIMONIALE (2)

Partecipazioni in imprese collegate	30		
	_____		_____
Totale	Totale
	=====		=====

Il metodo del patrimonio netto può essere anche utilizzato per la valutazione delle partecipazioni a controllo congiunto, così come previsto dall'art. 37 del D.Lgs. 127/1991.

(2) Si ipotizza la presenza di partecipazioni di controllo per le quali la società controllante è obbligata alla redazione del bilancio consolidato.

4.5. Il controllo congiunto ed il consolidamento proporzionale.

L'art. 37 del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127 stabilisce che possono essere incluse nel bilancio consolidato anche le imprese sulle quali un'impresa inclusa nel consolidamento abbia il controllo congiuntamente con altri soci ed in base ad accordi con essi, purché la partecipazione posseduta non sia inferiore alle percentuali indicate nell'art. 2359, comma 3, del Codice Civile, cioè al limite che individua il concetto di società collegate (20% o 10% se società quotata).

In tal caso, l'inclusione nel consolidamento può avvenire secondo il criterio della proporzione della partecipazione posseduta o, in alternativa, secondo il metodo del patrimonio netto.

Il consolidamento proporzionale consiste nella sostituzione della partecipazione iscritta nel bilancio dell'impresa partecipante con il valore della quota-parte di attività e passività della partecipata che essa rappresenta.

Esempio:

— la società « A » partecipa al 50% nella joint-venture « X ». I valori di bilancio sono i seguenti:

STATO PATRIMONIALE A

Partecipazioni	50		
Totale	Totale

STATO PATRIMONIALE X

Attività	1.000	Patrimonio netto	100
		Passività	900
Totale	1.000	Totale	1.000

Il consolidamento proporzionale comporta:

— l'eliminazione della partecipazione e della corrispondente quota di patrimonio netto, per 50;

— la sua sostituzione con il 50% del valore delle attività e delle passività di « X ».

Il bilancio consolidato che ne consegue è il seguente:


Di seguito viene riportato un esempio di utilizzo congiunto dei suddetti metodi di consolidamento.

Esempio.

Si consideri il gruppo formato dalle società A, B, C, D la cui struttura è riportata nella Tavola 5.

TAVOLA 5

STRUTTURA DEL GRUPPO E METODI DI CONSOLIDAMENTO.



Nella medesima tavola sono anche indicati i metodi di consolidamento da utilizzare per la redazione del bilancio consolidato.

I bilanci delle diverse società sono di seguito riportati:

STATO PATRIMONIALE A

Partecipazioni B	100	Patrimonio netto	400
Partecipazioni C	20		
Partecipazioni D	50	Debiti	300
Altre attività	530		
Totale	700	Totale	700

CONTO ECONOMICO A

Ricavi	600
Costi	(520)
Risultato netto	80

STATO PATRIMONIALE B

Attività	300	Patrimonio netto	100
		Debiti	200
Totale	<u>300</u>	Totale	<u>300</u>

CONTO ECONOMICO B

Ricavi	500
Costi	<u>(500)</u>
Risultato netto	<u>-</u>

STATO PATRIMONIALE C

Attività	200	Patrimonio netto	100
		Debiti	100
Totale	<u>200</u>	Totale	<u>200</u>

CONTO ECONOMICO C

Ricavi	400
Costi	<u>(400)</u>
Risultato netto	<u>-</u>

STATO PATRIMONIALE D

Attività	250	Patrimonio netto	100
		Debiti	150
Totale	<u>250</u>	Totale	<u>250</u>

CONTO ECONOMICO D

Ricavi	450
Costi	<u>(450)</u>
Risultato netto	<u>-</u>

Il bilancio consolidato risulta essere il seguente:

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

Attività B (100%)	300	Patrimonio netto	400
Partecipazioni C (20% PN C)	20	Debiti B (100%)	200
Attività di D (50%)	125	Debiti D (50%)	75
Altre attività A	530	Debiti A	300
Totale	<u>975</u>	Totale	<u>975</u>

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

Ricavi (A + 100% B + 50% D)	1.325
Costi (A + 100% B + 50% D)	<u>(1.245)</u>
Risultato netto	<u>80</u>

La partecipazione in B (consolidata con il metodo integrale) pari a 100 è stata sostituita nel bilancio consolidato dal 100% delle attività (300) e delle passività (200) di B.

La partecipazione in C viene consolidata con il metodo del patrimonio netto. Pertanto, nel bilancio consolidato rimane la voce « partecipazione in C » iscritta ad un valore pari al 20% del patrimonio netto di C (cioè 20% di 100 = 20).

La partecipazione in D viene consolidata con il metodo proporzionale. Pertanto, la partecipazione in D, pari a 50, viene sostituita dal 50% delle attività (50% di 250 = 125) e dal 50% delle passività (50% di 150 = 75) di D.

Per quanto riguarda il conto economico consolidato, in esso vengono riportati:

- il 100% dei ricavi e dei costi di B, consolidata integralmente;
- il 50% dei ricavi e dei costi di D, consolidata proporzionalmente.

Non sono riportati i ricavi ed i costi di C in quanto tale partecipazione viene consolidata con il metodo del patrimonio netto.

STATO PATRIMONIALE SOCIETÀ CONTROLLANTE A

Partecipazioni in società B	100	Capitale sociale	80
		Riserve	15
		Utile d'esercizio	5
Cassa	20	Debiti	20
Totale	<u>120</u>	Totale	<u>120</u>

STATO PATRIMONIALE SOCIETÀ CONTROLLATA B

Immobili	80	Capitale sociale	70
Crediti	40	Riserve	20
		Utile d'esercizio	10
Cassa	10	Debiti	30
Totale	<u>130</u>	Totale	<u>130</u>

Dal confronto tra il costo della partecipazione (100) ed il patrimonio netto contabile della società B al momento dell'acquisizione del controllo (100) non emerge alcuna differenza da annullamento. Pertanto lo stato patrimoniale consolidato è il seguente:

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

Immobili	80	Capitale sociale	80
Crediti	40	Riserve	15
		Utile d'esercizio	5
Cassa	30	Debiti	50
Totale	<u>150</u>	Totale	<u>150</u>

B) Valore della partecipazione diverso dal corrispondente patrimonio netto.


Nell'ipotesi in cui il valore di iscrizione della partecipazione nel bilancio della società controllante sia diverso dalla relativa frazione di patrimonio netto contabile, il processo di consolidamento porta all'evidenziazione di una « differenza da annullamento ».

Tale « differenza da annullamento » è:

— *positiva*, se il valore della partecipazione è superiore al corrispondente patrimonio netto contabile;

TAVOLA 1

ELIMINAZIONE DI UNA PARTECIPAZIONE TOTALITARIA.



Di seguito vengono riportati alcuni esempi sul problema operativo qui considerato (3).

Esempio 1: differenza positiva.

Si supponga di dover consolidare lo stato patrimoniale di due società (società « A » e società « B ») di cui una (società « A ») detiene una partecipazione totalitaria nel capitale dell'altra acquistata il 31/12/anno 1. Gli stati patrimoniali al 31/12/anno 1 delle due società sono riportati di seguito.

(3) Tutte le esemplificazioni proposte nella prima parte del libro non considerano gli effetti della fiscalità differita. Per gli approfondimenti sul tema si rimanda alla seconda parte del libro.

STATO PATRIMONIALE A AL 31/12/ANNO 1

Immobilizzazioni immateriali	100	Capitale sociale	500
Immobilizzazioni materiali	1.000	Riserve	200
Partecipazioni in società B	700	Utile d'esercizio	100
Magazzino	600	Fondi per rischi	600
Crediti	500	Debiti	1.600
Titoli	50	Totale	3.000
Depositi bancari e cassa	50		
Totale	<u>3.000</u>		

STATO PATRIMONIALE B AL 31/12/ANNO 1

Immobilizzazioni immateriali	50	Capitale sociale	300
Immobilizzazioni materiali	600	Riserve	200
Partecipazioni	-	Utile d'esercizio	50
Magazzino	400	Fondi per rischi	350
Crediti	250	Debiti	500
Titoli	70	Totale	1.400
Depositi bancari e cassa	30		
Totale	<u>1.400</u>		

Si considerino le seguenti ipotesi:

a) la differenza tra il valore della partecipazione iscritta nel bilancio della società « A » ed il corrispondente patrimonio netto contabile della società « B » al 31/12/anno 1 è *direttamente imputabile* a specifici elementi patrimoniali;

b) la differenza tra il valore della partecipazione di « A » ed il patrimonio netto contabile di « B » al 31/12/anno 1 *non è direttamente attribuibile* a specifiche « voci » di bilancio;

c) la differenza tra il valore della partecipazione di « A » ed il patrimonio netto contabile di « B » al 31/12/anno 1 è solo in parte attribuibile a specifici elementi patrimoniali.

Qui di seguito vengono illustrate le indicate ipotesi.

A) *Ipotesi A.* — La differenza tra il valore della partecipazione iscritta nel bilancio della società « A » (700) ed il corrispondente patrimonio netto della società « B » al 31/12/anno 1 (550), pari a 150 (700 - 550), è così imputabile:

- immobilizzazioni materiali (immobili civili) 110
- magazzino 40

In tal caso, il *processo di consolidamento* dei bilanci della società « A » e della società « B » si presenta nel modo seguente:

a/1) foglio di lavoro per il consolidamento.

Elementi patrimoniali	Società A	Società B	Totali non rettificati	Rettifiche		Situazione patrimoniale di gruppo
				Dare	Avere	
Attivo						
Immobilizzazioni immateriali	100	50	150			150
Immobilizzazioni materiali	1.000	600	1.600	110		1.710
Partecipazioni in B	700	—	700		700	—
Magazzino	600	400	1.000	40		1.040
Crediti	500	250	750			750
Titoli	50	70	120			120
Deposito bancari e cassa	50	30	80			80
Totale	3.000	1.400	4.400			3.850
Patrimonio netto e passività						
Capitale sociale A	500	—	500			500
Capitale sociale B	—	300	300	300		—
Riserve A	200	—	200			200
Riserve B	—	200	200	200		—
Utile d'esercizio A	100	—	100			100
Utile d'esercizio B	—	50	50	50		—
Fondi per rischi	600	350	950			950
Debiti	1.600	500	2.100			2.100
Totale	3.000	1.400	4.400	700	700	3.850

a/2) scritture extra-contabili di consolidamento.

Diversi	a	Partecipazioni nella società B		700
Capitale sociale B			300	
Riserve B			200	
Utile d'esercizio B			50	
Immob. materiali			110	
Magazzino			40	

a/3) Stato patrimoniale consolidato.

Immobilizzazioni immateriali	150	Capitale sociale	500
Immobilizzazioni materiali	1.710	Riserve	200
Partecipazioni in società B	-	Utile d'esercizio	100
Magazzino	1.040	Fondi per rischi	950
Crediti	750	Debiti	2.100
Titoli	120	Totale	3.850
Depositi bancari e cassa	80		
Totale	<u>3.850</u>		

Il processo di consolidamento, in questo caso, avviene quindi secondo le seguenti modalità:

— compensazione del valore contabile della partecipazione esistente nello stato patrimoniale della società controllante (700) con il patrimonio netto risultante dal bilancio della società controllata alla data di acquisizione del controllo (550), con la rivalutazione delle voci « Immobilizzazioni materiali » (110) e « Rimanenze » (40);

— inserimento nello stato patrimoniale consolidato delle attività e delle passività risultanti dal bilancio della società controllata;

— somma, nello stato patrimoniale consolidato, delle attività e delle passività della società controllante (escluse le « Partecipazioni ») e delle corrispondenti attività e passività della società controllata.

B) *Ipotesi B.* — La differenza tra il valore della partecipazione iscritta nel bilancio della società « A » (700) ed il corrispondente patrimonio netto contabile della società « B » (550), pari a 150 (700 - 550), non è direttamente

attribuibile ad alcuna « voce » del bilancio della società « B », ma deriva dall'esistenza di un « avviamento » della società « B » medesima.

In tale caso, il *processo di consolidamento* dei bilanci della società « A » e della società « B » si presenta nel modo riportato di seguito.

b/1) foglio di lavoro per il consolidamento.

Elementi patrimoniali	Società A	Società B	Totali non rettificati	Rettifiche		Situazione patrimoniale di gruppo
				Dare	Avere	
Attivo						
Immobilizzazioni immateriali	100	50	150			150
Immobilizzazioni materiali	1.000	600	1.600			1.600
Partecipazioni in B	700	—	700		700	—
Avviamento				150		150
Magazzino	600	400	1.000			1.000
Crediti	500	250	750			750
Titoli	50	70	120			120
Deposito bancari e cassa	50	30	80			80
Totale	3.000	1.400	4.400			3.850
Patrimonio netto e passività						
Capitale sociale A	500	—	500			500
Capitale sociale B	—	300	300	300		—
Riserve A	200	—	200			200
Riserve B	—	250	200	200		—
Utile d'esercizio A	100	—	100			100
Utile d'esercizio B	—	50	50	50		—
Fondi per rischi	600	350	950			950
Debiti	1.600	500	2.100			2.100
Totale	3.000	1.400	4.400	700	700	3.850

b/2) scritture extra-contabili di consolidamento.

Diversi	a Partecipazioni nella società B		700
Capitale sociale B		300	
Riserve B		200	
Utile d'esercizio B		50	
Avviamento		150	

b/3) Stato patrimoniale consolidato.

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO AL 31/12/ANNO 1

Immobilizzazioni immateriali	150	Capitale sociale	500
Avviamento	150	Riserve	200
Immobilizzazioni materiali	1.600	Utile d'esercizio	100
Partecipazioni in società B	-		
Magazzino	1.000	Fondi per rischi	950
Crediti	750		
Titoli	120	Debiti	2.100
Depositi bancari e cassa	80	Totale	3.850
Totale	<u>3.850</u>		

In questo secondo caso, il processo di consolidamento avviene come segue:

— compensazione del valore contabile della partecipazione esistente nello stato patrimoniale della società controllante (700) con il patrimonio netto risultante dal bilancio della società controllata alla data di acquisizione del controllo (550) e con l'inserimento della nuova voce « Avviamento » (150) nel bilancio consolidato;

— inserimento nello stato patrimoniale consolidato delle attività e delle passività risultanti dal bilancio della società controllata;

— somma, nello stato patrimoniale consolidato, dalle attività e delle passività della società controllante (escluse le « Partecipazioni ») e delle corrispondenti attività e passività della società controllata.

C) *Ipotesi C.* — La differenza tra il valore della partecipazione iscritta nel bilancio della società « A » (700) ed il corrispondente patrimonio netto della

società «B» all'1/1/anno 1 (550), pari a 150 (700 - 550), è in parte imputabile ai seguenti elementi patrimoniali:

- immobilizzazioni materiali (immobili civili) 100
- rimanenze 10

La restante parte della differenza positiva, pari a 40, non è direttamente attribuibile ad alcuna «voce» del bilancio della società «B», ma deriva dall'esistenza di un «avviamento» della società «B» medesima.

In tal caso, il *processo di consolidamento* dei bilanci della società «A» e della società «B» si presenta nel modo seguente:

c/1) foglio di lavoro per il consolidamento.

Elementi patrimoniali	Società A	Società B	Totali non rettificati	Rettifiche		Situazione patrimoniale di gruppo
				Dare	Avere	
Attivo						
Immobilizzazioni immateriali	100	50	150			150
Immobilizzazioni materiali	1.000	600	1.600	100		1.700
Partecipazioni in B	700	-	700		700	-
Avviamento				40		40
Rimanenze	600	400	1.000	10		1.010
Crediti	500	250	750			750
Titoli	50	70	120			120
Deposito bancari e cassa	50	30	80			80
Totale	3.000	1.400	4.400			3.850
Patrimonio netto e passività						
Capitale sociale A	500	-	500			500
Capitale sociale B	-	300	300	300		-
Riserve A	200	-	200			200
Riserve B	-	200	200	200		-
Utile d'esercizio A	100	-	100			100
Utile d'esercizio B	-	50	50	50		-
Fondi per rischi	600	350	950			950
Debiti	1.600	500	2.100			2.100
Totale	3.000	1.400	4.400	700	700	3.850

c/2) scritture extra-contabili di consolidamento.

Diversi	a Partecipazioni nella società B		700
Capitale sociale B		300	
Riserve B		200	
Utile d'esercizio B		50	
Immob. materiali		100	
Rimanenze		10	
Avviamento		40	

c/3) Stato patrimoniale consolidato.

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO AL 31/12/ANNO 1

Immobilizzazioni immateriali	150	Capitale sociale	500
Avviamento	40	Riserve	200
Immobilizzazioni materiali	1.700	Utile d'esercizio	100
Partecipazioni in società B	-	Fondi per rischi	950
Magazzino	1.010	Debiti	2.100
Crediti	750	Totale	3.850
Titoli	120		
Depositi bancari e cassa	80		
Totale	<u>3.850</u>		

Il processo di consolidamento, in questo caso, avviene quindi secondo le seguenti modalità:

- compensazione del valore contabile della partecipazione esistente nello stato patrimoniale della società controllante (700) con il patrimonio netto contabile risultante dal bilancio della società controllata alla data di acquisizione del controllo (550), con la rivalutazione delle voci « Immobilizzazioni materiali » (100) e « Rimanenze » (10) e con l'inserimento della nuova voce « Avviamento » (40) nel bilancio consolidato;
- inserimento nello stato patrimoniale consolidato delle attività e delle passività risultanti dal bilancio della società controllata;
- somma, nello stato patrimoniale consolidato, delle attività e delle

passività della società controllante (escluse le « Partecipazioni ») e delle corrispondenti attività e passività della società controllata.

Esempio 2: differenza negativa.

Quando il valore della partecipazione iscritta nel bilancio della società controllante è *minore* del patrimonio netto risultante dal bilancio della società controllata significa che per tali partecipazioni la società controllante ha pagato un prezzo inferiore al loro « valore netto ».

Le varie situazioni indicate possono essere « trattate », nell'ambito del processo di consolidamento, in modo analogo alle corrispondenti situazioni in cui la « differenza » ha segno opposto, esaminate in precedenza.

In altri termini, quando la differenza tra il valore della partecipazione e il corrispondente patrimonio netto deriva da sopravvalutazioni del patrimonio della società controllata, *essa può essere direttamente imputata agli elementi medesimi* (es.: diminuzione del valore contabile di elementi patrimoniali attivi, aumento dell'importo di elementi patrimoniali passivi).

Quando invece l'indicata « imputazione » risulta impossibile (es.: nel caso di « avviamento negativo » o di « buon affare »), la differenza in oggetto può essere contabilizzata in *una specifica voce dello stato patrimoniale consolidato* quale, per esempio:

- « Fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri »;
- « Riserva di consolidamento ».

Anche in questo caso, come nel caso di differenza positiva analizzata precedentemente, si può verificare la possibilità intermedia in cui la differenza negativa derivante dal confronto tra il costo della partecipazione e il patrimonio netto contabile della società partecipata è attribuibile in parte al valore degli elementi patrimoniali della società controllata e in parte ad una specifica voce dello stato patrimoniale consolidato (es.: « Riserva di consolidamento » o apposito fondo del passivo).

Sul piano operativo, i due indicati *modi di procedere* sono analoghi a quelli già esaminati nel caso di differenza di segno opposto.

Essi vengono evidenziati dall'esempio seguente.

Si supponga di considerare lo stato patrimoniale di due società (società « A » e società « B ») di cui una (società « A ») detenga una partecipazione totalitaria del capitale dell'altra acquistata in data 31/12/anno 1. Gli stati patrimoniali al 31/12/anno 1 in oggetto sono riportati di seguito.

STATO PATRIMONIALE A AL 31/12/ANNO 1

Immobilizzazioni immateriali	70	Capitale sociale	500
Immobilizzazioni materiali	400	Riserve	100
Partecipazioni in società B	150	Utile d'esercizio	80
Magazzino	400		
Crediti	450	Fondi per rischi	220
Titoli	20		
Depositi bancari e cassa	10	Debiti	600
Totale	1.500	Totale	1.500

STATO PATRIMONIALE B AL 31/12/ANNO 1

Immobilizzazioni immateriali	60	Capitale sociale	150
Immobilizzazioni materiali	100	Riserve	30
Partecipazioni	-	Utile d'esercizio	20
Magazzino	300		
Crediti	200	Fondi per rischi	70
Titoli	30		
Depositi bancari e cassa	10	Debiti	430
Totale	700	Totale	700

Le ipotesi possono essere le seguenti:

a) la differenza tra il patrimonio netto contabile della società « B » ed il valore della partecipazione iscritta nel bilancio della società « A » è *direttamente imputabile* a specifici elementi patrimoniali;

b) la differenza sopra indicata *non è direttamente attribuibile* ad alcuna « voce » del bilancio della società « B »;

c) la differenza sopra indicata è *solo in parte attribuibile* a specifici elementi patrimoniali.

Qui di seguito vengono illustrate le indicate ipotesi.

A) *Ipotesi A.* — La differenza negativa tra il valore della partecipazione iscritta nel bilancio della società « A » (150) ed il corrispondente patrimonio netto contabile della società « B » alla data di acquisizione del controllo (200), pari a 50 (150 - 200), è interamente imputabile a Fondi per rischi.

a/1) foglio di lavoro per il consolidamento.

Elementi patrimoniali	Società A	Società B	Totali non rettificati	Rettifiche		Situazione patrimoniale di gruppo
				Dare	Avere	
Attivo						
Immobilizzazioni immateriali	70	60	130			130
Immobilizzazioni materiali	400	100	500			500
Partecipazioni in B	150	–	150		150	–
Magazzino	400	300	700			700
Crediti	450	200	650			650
Titoli	20	30	50			50
Deposito bancari e cassa	10	10	20			20
Totale	1.500	700	2.200			2.050
Patrimonio netto e passività						
Capitale sociale A	500	–	500			500
Capitale sociale B	–	150	150	150		–
Riserve A	100	–	100			100
Riserve B	–	30	30	30		–
Utile d'esercizio A	80	–	80			80
Utile d'esercizio B	–	20	20	20		–
Fondi per rischi	220	70	290		50	340
Debiti	600	430	1.030			1.030
Totale	1.500	700	2.200	200	200	2.050

a/2) scritture extra-contabili di consolidamento.

Diversi	a Diversi		200
Capitale sociale B		150	
Riserve B		30	
Utile d'esercizio B		20	
	a Partecipazioni nella società B	150	
	a Fondi per rischi	50	

a/3) Stato patrimoniale consolidato.

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO AL 31/12/ANNO 1

Immobilizzazioni immateriali	130	Capitale sociale	500
Immobilizzazioni materiali	500	Riserve	100
Partecipazioni in società B	-	Utile d'esercizio	80
Magazzino	700	Fondi per rischi	340
Crediti	650	Debiti	1.030
Titoli	50	Totale	2.050
Depositi bancari e cassa	20		
Totale	<u>2.050</u>		

Il processo di consolidamento, in questo caso, avviene quindi secondo le seguenti modalità:

— compensazione del valore contabile della partecipazione esistente nello stato patrimoniale della società controllante (150) con il patrimonio netto risultante dal bilancio contabile della società controllata alla data di acquisizione del controllo (200), con la rivalutazione della voce « Fondi per rischi » (50) nel bilancio consolidato;

— inserimento nello stato patrimoniale consolidato delle attività e delle passività risultanti dal bilancio della società controllata;

— somma, nello stato patrimoniale consolidato, delle attività e delle passività della società controllante (escluse le « Partecipazioni ») e delle corrispondenti attività e passività della società controllata.

B) *Ipotesi B.* — La differenza negativa tra il valore della partecipazione iscritta nel bilancio della società « A » (150) ed il corrispondente patrimonio netto contabile della società « B » alla data di acquisizione del controllo (200), pari a 50 (150 - 200), non è direttamente attribuibile ad alcuna « voce » del bilancio della società « B ».

b/1) foglio di lavoro per il consolidamento.

Elementi patrimoniali	Società A	Società B	Totali non rettificati	Rettifiche		Situazione patrimoniale di gruppo
				Dare	Avere	
Attivo						
Immobilizzazioni immateriali	70	60	130			130
Immobilizzazioni materiali	400	100	500			500
Partecipazioni	150	-	150		150	-
Magazzino	400	300	700			700
Crediti	450	200	650			650
Titoli	20	30	50			50
Depositi bancari e cassa	10	10	20			20
Totale	1.500	700	2.200			2.050
Patrimonio netto e passività						
Capitale sociale A	500	-	500			500
Capitale sociale B	-	150	150	150		-
Riserve A	100	-	100			100
Riserve B	-	30	30	30		-
Utile d'esercizio A	80	-	80			80
Utile d'esercizio B	-	20	20	20		-
Riserva da consolidamento					50	50
Fondi per rischi	220	70	290			290
Debiti	600	430	1.030			1.030
Totale	1.500	700	2.200	200	200	2.050

b/2) scritture extra-contabili di consolidamento.

Diversi	a	Diversi		200
Capitale sociale B			150	
Riserve B			30	
Utile d'esercizio B			20	
	a	Partecipazioni nella società B	150	
	a	Riserva da consolidamento	50	

b/3) Stato patrimoniale consolidato.

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO AL 31/12/ANNO 1

Immobilizzazioni immateriali	130	Capitale sociale	500
Immobilizzazioni materiali	500	Riserve	100
Partecipazioni in società B	-	Riserva da consolidamento	50
Magazzino	700	Utile d'esercizio	80
Crediti	650	Fondi per rischi	290
Titoli	50		
Depositi bancari e cassa	20	Debiti	1.030
Totale	<u>2.050</u>	Totale	<u>2.050</u>

Il processo di consolidamento, in questo caso, avviene quindi secondo le seguenti modalità:

— compensazione del valore contabile della partecipazione esistente nello stato patrimoniale della società controllante (150) con il patrimonio netto contabile risultante dal bilancio della società controllata alla data di acquisizione del controllo (200) e con la creazione della voce riserva da consolidamento (50) nel bilancio consolidato;

— inserimento nello stato patrimoniale consolidato delle attività e delle passività risultanti dal bilancio della società controllata;

— somma, nello stato patrimoniale consolidato, delle attività e delle passività della società controllante (escluse le «Partecipazioni») e delle corrispondenti attività e passività della società controllata.

In alternativa, nel caso in cui la differenza negativa di 50 derivante dal confronto tra il costo della partecipazione (150) e la corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della società B al 31/12/anno 1 (200) fosse

dovuta a previsioni di futuri risultati economici sfavorevoli, anziché essere imputata a riserva da consolidamento sarebbe iscritta tra i fondi per rischi ed oneri, nella voce « Fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri ».

In questo caso il processo di consolidamento è riportato di seguito.

b/1) foglio di lavoro per il consolidamento.

Elementi patrimoniali	Società A	Società B	Totali non rettificati	Rettifiche		Situazione patrimoniale di gruppo
				Dare	Avere	
Attivo						
Immobilizzazioni immateriali	70	60	130			130
Immobilizzazioni materiali	400	100	500			500
Partecipazioni	150	—	150		150	—
Magazzino	400	300	700			700
Crediti	450	200	650			650
Titoli	20	30	50			50
Deposito bancari e cassa	10	10	20			20
Totale	1.500	700	2.200			2.050
Patrimonio netto e passività						
Capitale sociale A	500	—	500			500
Capitale sociale B	—	150	150	150		—
Riserve A	100	—	100			100
Riserve B	—	30	30	30		—
Utile d'esercizio A	80	—	80			80
Utile d'esercizio B	—	20	20	20		—
Fondi per rischi	220	70	290			290
Fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri					50	50
Debiti	600	430	1.030			1.030
Totale	1.500	700	2.200	200	200	2.050

b/2) Scritture extra-contabili di consolidamento.

Diversi	a Diversi		200
Capitale sociale B		150	
Riserve B		30	
Utile d'esercizio B		20	
	a Partecipazioni nella società B	150	
	a Fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri	50	

b/3) Stato patrimoniale consolidato.

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO AL 31/12/ANNO 1

Immobilizzazioni immateriali	130	Capitale sociale	500
Immobilizzazioni materiali	500	Riserve	100
Partecipazioni in società B	-	Utile d'esercizio	80
Magazzino	700	Fondi per rischi	290
Crediti	650	Fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri	50
Titoli	50	Debiti	1.030
Depositi bancari e cassa	20	Totale	2.050
Totale	<u>2.050</u>		<u>2.050</u>

Il processo di consolidamento, in questo caso, avviene quindi secondo le seguenti modalità:

- compensazione del valore contabile della partecipazione esistente nello stato patrimoniale della società controllante (150) con il patrimonio netto contabile risultante dal bilancio della società controllata alla data di acquisizione del controllo (200) e con la creazione della voce Fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri (50) nel bilancio consolidato;
- inserimento nello stato patrimoniale consolidato delle attività e delle passività risultanti dal bilancio della società controllata;
- somma, nello stato patrimoniale consolidato, delle attività e delle passività della società controllante (escluse le « Partecipazioni ») e delle corrispondenti attività e passività della società controllata.

C) *Ipotesi C.* — La differenza negativa tra il valore della partecipazione iscritta nel bilancio della società « A » (150) ed il corrispondente patrimonio netto contabile della società « B » alla data di acquisizione del controllo (200), pari a 50 (150 - 200), è parzialmente imputabile a Fondi per rischi (20).

c/1) foglio di lavoro per il consolidamento.

Elementi patrimoniali	Società A	Società B	Totali non rettificati	Rettifiche		Situazione patrimoniale di gruppo
				Dare	Avere	
Attivo						
Immobilizzazioni immateriali	70	60	130			130
Immobilizzazioni materiali	400	100	500			500
Partecipazioni	150	-	150		150	-
Magazzino	400	300	700			700
Crediti	450	200	650			650
Titoli	20	30	50			50
Depositi bancari e cassa	10	10	20			20
Totale	1.500	700	2.200			2.050
Patrimonio netto e passività						
Capitale sociale A	500	-	500			500
Capitale sociale B	-	150	150	150		-
Riserve A	100	-	100			100
Riserve B	-	30	30	30		-
Utile d'esercizio A	80	-	80			80
Utile d'esercizio B	-	20	20	20		-
Riserva da consolidamento					30	30
Fondi per rischi	220	70	290		20	310
Debiti	600	430	1.030			1.030
Totale	1.500	700	2.200	200	200	2.050

c/2) scritture contabili di consolidamento.

Diversi	a	Diversi		200
Capitale sociale B			150	
Riserve B			30	
Utile d'esercizio B			20	
	a	Partecipazioni nella società B	150	
	a	Fondi per rischi	20	
	a	Riserva da consolidamento	30	

c/3) Stato patrimoniale consolidato.

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO AL 31/12/ANNO 1

Immobilizzazioni immateriali	130	Capitale sociale	500
Immobilizzazioni materiali	500	Riserve	100
Partecipazioni in società B	-	Utile d'esercizio	80
Magazzino	700	Riserva di consolidamento	30
Crediti	650	Fondi per rischi	310
Titoli	50		
Depositi bancari e cassa	20	Debiti	1.030
Totale	<u>2.050</u>	Totale	<u>2.050</u>

Il processo di consolidamento, in questo caso, avviene quindi secondo le seguenti modalità:

— compensazione del valore contabile della partecipazione esistente nello stato patrimoniale della società controllante (150) con il patrimonio netto contabile risultante dal bilancio della società controllata alla data di acquisizione del controllo (200), con la rivalutazione della voce « Fondi per rischi » (20) e con la creazione della voce riserva da consolidamento nel bilancio consolidato;

— inserimento nello stato patrimoniale consolidato delle attività e delle passività risultanti dal bilancio della società controllata;

— somma, nello stato patrimoniale consolidato, delle attività e delle passività della società controllante (escluse le « Partecipazioni ») e delle corrispondenti attività e passività della società controllata.

6.1.2. Le partecipazioni dirette non totalitarie: interessi di minoranza.

Il consolidamento integrale di *partecipazioni non totalitarie* determina la necessità di iscrivere nel bilancio consolidato gli interessi degli azionisti di minoranza delle società controllate.

Tale necessità deriva dal fatto che il consolidamento dei valori dell'impresa controllata avviene per intero, indipendentemente dalla percentuale di partecipazione detenuta dall'impresa controllante. Occorre dunque individuare la quota parte di patrimonio di pertinenza dei terzi.

L'art. 32, comma 3, del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127, dispone che l'importo del capitale e delle riserve delle imprese controllate corrispondente a partecipazioni di terzi è iscritto in una voce del patrimonio netto denominata « capitale e riserve di terzi ».

Allo stesso modo, l'ammontare del risultato economico consolidato corrispondente a partecipazioni di terzi è iscritto in una voce denominata « utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi » (art. 32, comma 4, del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127).

L'indicata norma non dice nulla sulla « base di calcolo » delle quote di pertinenza delle minoranze azionarie.

Il principio contabile nazionale OIC 17, invece, stabilisce che la base del calcolo deve essere il « patrimonio netto contabile » della società partecipata, rettificato per effetto di:

- utili e perdite interni;
- applicazione di principi contabili omogenei.

L'iscrizione nel bilancio consolidato degli interessi di minoranza viene illustrata attraverso l'esempio sintetico che segue.

Esempio.

Redazione del bilancio consolidato relativo al gruppo costituito da:

- società controllante « Delta »;
- società controllata (al 60%) « Sigma ».

La partecipazione di controllo è stata acquisita il 31/12/anno 1. Il valore della partecipazione iscritta nel bilancio della società controllata è di 300 ed è uguale alla corrispondente frazione di patrimonio netto della società controllata (60% di 500 = 300).

Gli « interessi di minoranza » sul patrimonio netto contabile della società controllata sono pari a 200 (40% di 500).

STATO PATRIMONIALE DELTA

Partecipazioni in Sigma	300	Capitale sociale	220
		Riserve	60
Cassa	20		
		Debiti	40
Totale	<u>320</u>	Totale	<u>320</u>

STATO PATRIMONIALE SIGMA

Immobili	560	Capitale sociale	400
		Riserve	100
Crediti	40		
		Debiti	100
Totale	<u>600</u>	Totale	<u>600</u>

Lo stato patrimoniale consolidato è il seguente:

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

Immobili	560	Capitale sociale	220
Crediti	40	Riserve	60
Cassa	20	Capitale e riserve di terzi	200
		Debiti	140
Totale	<u>620</u>	Totale	<u>620</u>

Il procedimento di « consolidamento integrale » delle partecipazioni dirette non totalitarie, comprende le seguenti operazioni principali:

— sostituzione del valore contabile delle quote detenute nel capitale dell'impresa controllata con *tutti* gli elementi patrimoniali attivi e passivi risultanti dallo stato patrimoniale dell'impresa medesima;

— evidenziazione della quota-parte di patrimonio netto « attribuibile » agli interessi della minoranza azionaria della società controllata (es.: in un'apposita voce denominata « Capitale e riserve di terzi »).

Tale procedimento comporta la risoluzione di problemi differenti nelle seguenti possibili situazioni concrete:

a) il valore contabile della partecipazione iscritta nello stato patrimoniale dell'impresa controllante *corrisponde esattamente* alla quota-parte di patrimonio netto della società controllata;

b) il valore contabile della partecipazione iscritta nel bilancio dell'im-

presa controllante è diverso dalla corrispondente quota-parte di patrimonio netto della controllante.

Il caso *sub a)* è il più semplice sul piano contabile e viene qui esaminato attraverso il seguente esempio.

Si supponga di redigere lo stato patrimoniale consolidato di un gruppo a struttura semplice, composto dalla società controllante « A » e dalla società controllata « B » di cui l'impresa « A » detiene un pacchetto azionario pari al 75%.

Gli stati patrimoniali semplificati alla data di acquisizione del controllo dalle indicate società sono riportati di seguito.

STATO PATRIMONIALE A S.P.A.

Immobilizzazioni materiali	100	Capitale sociale	250
Partecipazioni in B	300	Riserve	100
Magazzino	100		
Crediti	400	Fondi per rischi	300
Titoli	150	Debiti	450
Depositi bancari e cassa	50		
Totale	<u>1.100</u>	Totale	<u>1.100</u>

STATO PATRIMONIALE B S.P.A.

Immobilizzazioni immateriali	10	Capitale sociale	250
Immobilizzazioni materiali	350	Riserve	150
Partecipazioni in B	-		
Magazzino	400	Fondi per rischi	100
Crediti	300	Debiti	600
Titoli	30		
Depositi bancari e cassa	10		
Totale	<u>1.100</u>	Totale	<u>1.100</u>

La partecipazione della società « A » nella società « B » risulta iscritta in bilancio, nel caso qui considerato, ad un valore (300) che corrisponde esattamente alla percentuale di partecipazione nel patrimonio netto di « B » (75%). Infatti $300 = 75\%$ di 400 ($250 + 150$).

In tal caso, il consolidamento delle partecipazioni detenute dalla società « A » nella società « B » avverrebbe secondo le modalità riportata di seguito.

a/1) foglio di lavoro per il consolidamento.

Elementi patrimoniali	Società A	Società B	Totali non rettificati	Rettifiche		Situazione patrimoniale di gruppo
				Dare	Avere	
Attivo						
Immobilizzazioni immateriali	-	10	10			10
Immobilizzazioni materiali	100	350	450			450
Partecipazioni	300	-	300		300	-
Magazzino	100	400	500			500
Crediti	400	300	700			700
Titoli	150	30	180			180
Deposito bancari e cassa	50	10	60			60
Totale	1.100	1.100	2.200			1.900
Patrimonio netto e passività						
Capitale sociale A	250	-	250			250
Capitale sociale B	-	250	250	187,50 + 62,50		-
Riserve A	100	-	100			100
Riserve B	-	150	150	112,50 + 37,50		-
Capitale e riserve di terzi					62,50 + 37,50	100
Fondi per rischi	300	100	400			400
Debiti	450	600	1.050			1.050
Totale	1.100	1.100	2.200	400	400	1.900

Le connesse scritture extra-contabili di consolidamento sono riportate di seguito.

1) Eliminazione del costo della partecipazione a fronte della percentuale di patrimonio netto di B.

Diversi	a Partecipazioni nella società B		300
Capitale sociale B (75%)		187,50	
Riserve B (75%)		112,50	

2) Creazione del capitale e delle riserve di terzi.

	Diversi	a Capitale e riserve di terzi		100
	Capitale sociale B (25%)		62,50	
	Riserve B (25%)		37,50	

Nel caso qui esposto, quindi, il processo di consolidamento avviene nel modo seguente:

— compensazione del valore contabile della partecipazione esistente nello stato patrimoniale della società controllante (300) con la corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della società controllata (75% di 400 = 300);

— iscrizione della voce « Capitale e riserve di terzi » nello stato patrimoniale consolidato, per un importo pari agli interessi di minoranza nel patrimonio netto contabile della società controllata (25% di 400 = 100);

— inserimento, nello stato patrimoniale consolidato, di tutte le attività e le passività risultanti dal bilancio della società controllata;

— somma, nello stato patrimoniale consolidato, delle attività e delle passività delle società controllante (escluse le « partecipazioni ») e delle corrispondenti attività e passività della società controllata.

In pratica, però, la situazione fin qui esaminata si verifica raramente.

Molto più frequente, infatti, è il caso in cui il valore contabile della partecipazione iscritta nello stato patrimoniale dell'impresa controllante è diverso dalla corrispondente quota-parte di patrimonio netto della controllata.

Le situazioni possibili sono le seguenti:

— il valore contabile della partecipazione è superiore alla quota-parte del patrimonio netto dell'impresa controllata;

— il valore contabile della partecipazione è inferiore alla quota-parte del patrimonio netto della controllata.

Nei casi qui indicati, il consolidamento delle partecipazioni maggioritarie deve tener conto di due distinti problemi:

1) contabilizzazione dell'esistente « avviamento », come esaminata nel paragrafo precedente;

2) iscrizione nello stato patrimoniale consolidato di « capitale e riserve di terzi ».

Nel caso di valore della partecipazione *superiore* alla corrispondente quota-parte di patrimonio netto della società controllata, si opera nel modo seguente:

1) l'eventuale differenza positiva tra il valore contabile delle partecipazioni e la corrispondente quota di patrimonio netto viene iscritta nel bilancio di gruppo secondo una delle seguenti modalità:

1.1) rivalutazione attribuibile a specifici elementi patrimoniali (es.: macchinari, impianti, magazzino, ecc.);

1.2) rivalutazione non attribuibile a specifiche poste di bilancio, ma evidenziata come autonomo « avviamento »;

1.3) differenza imputata a conto economico;

2) *la quota-parte di patrimonio netto della società controllata attribuibile agli interessi minoritari* viene calcolata sul patrimonio netto risultante dal bilancio della società controllata *prima della rivalutazione*.

Da ciò deriva che la rivalutazione effettuata sugli elementi patrimoniali della società controllata è riferita solo alla quota di spettanza dei soci della società controllante e non alla quota di spettanza dei soci di minoranza. Infatti, l'OIC 17 stabilisce che se la partecipazione non è acquistata per la sua interezza, tutti i calcoli di determinazione del patrimonio netto a valori correnti, dell'avviamento e degli utili e delle perdite successive debbono riferirsi solo alla quota proporzionale di partecipazione posseduta.

Per comprendere la motivazione di tale scelta è necessario riferirsi al momento in cui viene determinata l'eventuale differenza contabile (o differenza da annullamento) esistente tra il costo della partecipazione e la corrispondente frazione di patrimonio netto.

Come illustrato precedentemente, infatti, nel bilancio consolidato vengono rilevati i valori contabili di tutti gli elementi patrimoniali delle imprese controllate acquisite, indipendentemente dalla quota di partecipazione posseduta. Questo comporta l'individuazione del "capitale e delle riserve di terzi" calcolato sul patrimonio netto contabile.

Solo successivamente alla determinazione del capitale e delle riserve di terzi, occorre procedere all'allocazione delle eventuali differenze contabili derivanti dal confronto tra il costo della partecipazione e la corrispondente frazione di patrimonio netto.

Per questo motivo, al fine di mantenere inalterato il valore del patrimonio netto di spettanza dei soci di minoranza, l'allocazione della differenza contabile al valore corrente degli elementi patrimoniali acquisiti deve avvenire in proporzione alla percentuale di partecipazione acquisita. In caso

contrario, ossia nel caso in cui la differenza contabile fosse interamente allocata nello stato patrimoniale consolidato si avrebbero elementi patrimoniali della società controllata non di spettanza dei soci della maggioranza. Occorrerebbe pertanto incrementare nuovamente il valore del capitale e delle riserve di terzi. Per evitare questa duplice determinazione del capitale e delle riserve di terzi, l'allocazione dell'eventuale differenza tra il valore della partecipazione di controllo e la corrispondente quota di patrimonio netto acquisito avviene in proporzione alla percentuale di possesso.

In definitiva, il processo di consolidamento in caso di partecipazioni non totalitarie avviene secondo le seguenti modalità:

1) compensazione del valore contabile della partecipazione esistente nello stato patrimoniale della società controllante con la percentuale di patrimonio netto contabile risultante dal bilancio della società controllata alla data di acquisizione del controllo;

2) determinazione del valore del capitale e delle riserve di terzi utilizzando il patrimonio netto contabile;

3) allocazione dell'eventuale differenza da annullamento derivante dal confronto tra il costo della partecipazione e la corrispondente quota di patrimonio netto contabile della società partecipata alla quota parte di valore corrente degli elementi patrimoniali acquisiti;

4) allocazione dell'eventuale differenza da annullamento residua;

5) inserimento nello stato patrimoniale consolidato di tutte le attività e le passività, indipendentemente dalla percentuale di partecipazione, risultanti dal bilancio della società controllata (100%);

6) somma, nello stato patrimoniale consolidato, delle attività e delle passività della società controllante (escluse le « Partecipazioni ») e delle corrispondenti attività e passività della società controllata.

Di seguito si riporta un esempio al riguardo.

Si supponga di redigere lo stato patrimoniale consolidato del gruppo composto dalla società « A » e dalla società « B », i cui stati patrimoniali riferiti alla data di acquisizione del controllo sono i seguenti:

STATO PATRIMONIALE A			
Partecipazioni in B	120	Capitale sociale	60
		Riserve	20
		Debiti	40
Totale	<u>120</u>	Totale	<u>120</u>

STATO PATRIMONIALE B			
Terreni	100	Capitale sociale	80
		Riserve	20
Totale	<u>100</u>	Totale	<u>100</u>

Si ipotizzi che la quota di partecipazione della società « A » nella società « B » sia pari all'80%.

In tal caso, quindi, esiste una differenza tra il valore contabile della partecipazione iscritta nello stato patrimoniale della società « A » (120) e la corrispondente quota del patrimonio netto della società « B » (80% di 100 = 80). Tale differenza ammonta a 40.

Il trattamento contabile di tale differenza può dare origine ai seguenti casi (4):

— caso 1: la differenza è attribuibile in modo specifico agli elementi del patrimonio della società « B »;

— caso 2: la differenza non può essere attribuita in modo specifico agli elementi attivi del patrimonio della società « B », ma è iscritta in bilancio sotto la voce « avviamento »;

— caso 3: la differenza viene imputata solo in parte agli elementi patrimoniali della società B. La restante parte è attribuita alla voce « avviamento ».

La quota-parte del patrimonio netto attribuibile agli interessi della minoranza azionaria di « B » viene calcolata in ogni caso sulla base dei dati di bilancio prima della rivalutazione. Tale quota-parte è quindi pari al 20% di 100, e cioè 20.

Lo stato patrimoniale consolidato assume quindi nei tre casi considerati la seguente espressione (5):

Caso 1: alla data di acquisizione del controllo, la società B deteneva un terreno il cui valore contabile era pari 100, mentre il suo valore corrente era pari a 150.

Il processo di consolidamento è pertanto il seguente:

1) confronto tra il costo della partecipazione (120) e l'80% del patrimonio netto di B alla data di acquisizione del controllo, pari a 80. La differenza

(4) Vi è anche la possibilità di portare la differenza da annullamento come componente negativo di reddito, nel conto economico consolidato.

(5) Si ricorda che nella prima parte del libro non si considerano gli effetti della fiscalità differita.

contabile di 40 (120-80) viene attribuita all'80% del maggior valore corrente degli elementi patrimoniali attivi dell'impresa acquisita, pari a 40 (80% di 50).

In altre parole:

Costo della partecipazione	120
Patrimonio netto contabile alla	
- data di acquisizione del controllo (80% di 100)	<u>80</u>
= Differenza positiva	<u><u>40</u></u>
Allocata a:	
✓ Maggior valore del terreno (80% di 50)	<u>40</u>
Differenza residua	<u><u>0</u></u>

Il capitale e le riserve di terzi ammontano a 20 (20% del patrimonio netto contabile pari a 100).

2) Redazione dello stato patrimoniale consolidato.

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

Terreni (valore contabile 100 + maggior valore corrente 40)	140	Capitale sociale	60
		Riserve	20
		Capitale e riserve di terzi	20
		Debiti	40
Totale	<u><u>140</u></u>	Totale	<u><u>140</u></u>

Caso 2: differenza iscritta in bilancio nella voce « avviamento ».

Il processo di consolidamento è pertanto il seguente:

1) confronto tra il costo della partecipazione (120) e l'80% del patrimonio netto di B alla data di acquisizione del controllo, pari a 80. La differenza contabile di 40 (120-80) viene attribuita interamente ad avviamento.

In altre parole:

Costo della partecipazione	120
Patrimonio netto contabile alla – data di acquisizione del controllo (80% di 100)	80
= Differenza positiva	40
Allocata a:	
✓ Avviamento	40

Il capitale e le riserve di terzi ammontano a 20 (20% del patrimonio netto contabile pari a 100).

2) Redazione dello stato patrimoniale consolidato.

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

Terreni	100	Capitale sociale	60
Avviamento	40	Riserve	20
		Capitale e riserve di terzi	20
		Debiti	40
Totale	<u>140</u>	Totale	<u>140</u>

Caso 3: alla data di acquisizione del controllo, la società B deteneva un terreno il cui valore contabile era pari 100, mentre il suo valore corrente era pari a 120. Di conseguenza la differenza viene imputata solo in parte al maggior valore del terreno di 16 (80% di 20). La restante parte è attribuita alla voce «avviamento» per un ammontare pari a 24.

Il processo di consolidamento è pertanto il seguente:

1) confronto tra il costo della partecipazione (120) e l'80% del patrimonio netto di B alla data di acquisizione del controllo, pari a 80. La differenza contabile di 40 (120-80) viene attribuita all'80% del maggior valore corrente degli elementi patrimoniali attivi dell'impresa acquisita (20), pari a 16 (80% di 20) e ad avviamento, pari a 24.

In altre parole:

Costo della partecipazione	120
Patrimonio netto contabile alla - data di acquisizione del controllo (80% di 100)	80
= Differenza positiva	40

Allocata a:

✓ Maggior valore del terreno (80% di 20)	16
✓ Avviamento	24
Differenza residua	0

2) Redazione dello stato patrimoniale consolidato.

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

Terreni (valore contabile 100 + maggior valore corrente 16)	116	Capitale sociale	60
Avviamento	24	Riserve	20
		Capitale e riserve di terzi	20
		Debiti	40
Totale	<u>140</u>	Totale	<u>140</u>

Un'altra situazione possibile si verifica quando il valore contabile della partecipazione è *inferiore* alla corrispondente quota-parte di patrimonio netto della società controllata.

Essa genera, dal punto di vista del processo di consolidamento, problemi contabili sostanzialmente simili a quelli fin qui illustrati.

In particolare, le « differenze contabili » derivanti dal consolidamento possono essere imputate a specifici elementi patrimoniali oppure iscritte in una posta specifica del patrimonio netto o dei fondi per rischi ed oneri.

La parte di « capitale e riserve di terzi » viene invece calcolata sulla base del patrimonio netto contabile risultante dal bilancio della società controllata, senza operare svalutazioni.

Infatti, così come per lo stato patrimoniale, il metodo di consolidamento integrale prevede il consolidamento di tutti i ricavi ed i costi delle società controllate appartenenti all'area di consolidamento in senso stretto.

Il conto economico consolidato conterrà quindi i seguenti valori economici:

- ricavi e costi dell'impresa controllante;
- ricavi e costi di tutte le imprese controllate consolidate con il metodo integrale.

Si consideri al riguardo l'esempio riportato di seguito.

Si supponga di redigere il conto economico consolidato di un gruppo formato dalla società « A » e dalla società « B ».

La società « A » detiene il 100% delle partecipazioni dell'impresa « B » acquisite l'1/1/anno n.

I conti economici delle due società sono riportati nel seguente prospetto di sintesi.

CONTO ECONOMICO

Componenti di reddito	Società « A »	Società « B »
Valore della produzione	1.000	1.500
Costi della produzione	(750)	1.250
Differenza	250	250
Proventi e oneri finanziari	(50)	(150)
Utile ante imposte	200	100
Imposte sul reddito	(80)	(40)
Risultato netto	120	60

Il processo di consolidamento dei bilanci in questione viene riportato nel seguente foglio di lavoro per il consolidamento.

Componenti di reddito	Società A	Società B	Totali non rettificati	Rettifiche		Conto economico consolidato
				Dare	Avere	
Valore della produzione	1.000	1.500	2.500			2.500
Costi della produzione	(750)	(1.250)	(2.000)			(2.000)
Differenza	250	250	500			500
Proventi e oneri finanziari	(50)	(150)	(200)			(200)
Utile ante imposte	200	100	300			300
Imposte sul reddito	(80)	(40)	(120)			(120)
Utile d'esercizio A	120	-	120		120	-
Utile d'esercizio B	-	60	60		60	-
Risultato d'esercizio di spettanza degli azionisti della capogruppo	-	-	-	120 + 60		180

L'indicato processo di consolidamento comprende le seguenti operazioni:

- storno dell'utile d'esercizio della società « A » e imputazione alla voce « Utile d'esercizio di spettanza degli azionisti della capogruppo »;
- storno dell'utile d'esercizio della società « B » e imputazione alla voce « Utile d'esercizio di spettanza degli azionisti della capogruppo »;
- somma, nel conto economico consolidato, dei componenti negativi e positivi del reddito della società « A » e dei corrispondenti costi e ricavi della società « B ».

Il conto economico consolidato è pertanto il seguente:

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 1/1/ANNO N - 31/12/ANNO N

Valore della produzione	2.500
Costi della produzione	2.000
Differenza	500
Proventi e oneri finanziari	(200)
Utile ante imposte	300
Imposte sul reddito	(120)
Risultato netto complessivo	180
Di cui: Risultato d'esercizio di spettanza degli azionisti della capogruppo	180

6.3.2. Partecipazioni dirette non totalitarie.

La redazione del conto economico consolidato comporta — come si è visto a proposito dello stato patrimoniale consolidato — l'evidenziazione delle diverse categorie di interessi presenti nel gruppo.

In altri termini, il risultato d'esercizio conseguito dalle varie imprese di gruppo deve essere suddiviso in due parti:

a) quota-parte del risultato d'esercizio attribuibile agli interessi maggioritari;

b) quota-parte del risultato d'esercizio di pertinenza di terzi.

L'indicata operazione viene illustrata nel seguente esempio.

Si supponga di redigere il conto economico consolidato di un gruppo formato dalla società « A » e dalla società « B ».

La società « A » detiene una partecipazione nel capitale dell'affiliata « B » pari al 75% acquisita l'1/1/anno n.

I conti economici delle due società sono riportati nel seguente prospetto di sintesi.

CONTO ECONOMICO

Componenti di reddito	Società « A »	Società « B »
Valore della produzione	1.000	1.500
Costi della produzione	(750)	1.250
Differenza	250	250
Proventi e oneri finanziari	(50)	(150)
Utile ante imposte	200	100
Imposte sul reddito	(80)	(40)
Risultato netto	120	60

Il processo di consolidamento dei bilanci in questione viene riportato nel seguente foglio di lavoro per il consolidamento.

Componenti di reddito	Società A	Società B	Totali non rettificati	Rettifiche		Conto economico consolidato
				Dare	Avere	
Valore della produzione	1.000	1.500	2.500			2.500
Costi della produzione	(750)	(1.250)	(2.000)			(2.000)
Differenza	250	250	500			500
Proventi e oneri finanziari	(50)	(150)	(200)			(200)
Utile ante imposte	200	100	300			300
Imposte sul reddito	(80)	(40)	(120)			(120)
Utile d'esercizio A	120	-	120		120	-
Utile d'esercizio B	-	60	60		15+45	-
Risultato d'esercizio di spettanza degli azionisti della capogruppo	-	-	-	45+120		165
Utile d'esercizio di pertinenza di terzi	-	-	-	15		15

L'indicato processo di consolidamento comprende le seguenti operazioni:

— storno dall'utile d'esercizio della società « B » della quota attribuibile ad interessi minoritari (25% di 60 = 15) e imputazione della quota stessa alla voce « Utile dell'esercizio di pertinenza di terzi »;

— storno dall'utile d'esercizio della società « B » della quota attribuibile ai soci di maggioranza (75% di 60 = 45) e imputazione della quota stessa alla voce « Utile d'esercizio di spettanza degli azionisti della capogruppo »;

— storno dell'utile d'esercizio della società « A » e imputazione alla voce « Utile d'esercizio di spettanza degli azionisti della capogruppo »;

— somma, nel conto economico consolidato, dei componenti negativi e positivi del reddito della società « A » e dei corrispondenti costi e ricavi della società « B ».

Il conto economico consolidato è pertanto il seguente:

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 1/1/ANNO N - 31/12/ANNO N

Valore della produzione	2.500
Costi della produzione	2.000
Differenza	500
Proventi e oneri finanziari	(200)
Utile ante imposte	300
Imposte sul reddito	(120)
Risultato netto complessivo	180
Di cui: Risultato d'esercizio di spettanza degli azionisti della capogruppo	165
Di cui: Utile d'esercizio di pertinenza dei terzi	15

6.4. Le partecipazioni indirette.

Il problema del consolidamento delle partecipazioni indirette si pone tutte le volte che nell'ambito di un gruppo esista una « holding » che detiene partecipazioni dirette in una o più società che, a loro volta, posseggono partecipazioni in altre società.

Tale situazione si può verificare, ad esempio, nei gruppi a struttura complessa, siano essi « gruppi a cascata » o « gruppi a livelli successivi di raggruppamento ».

Il consolidamento delle partecipazioni indirette presenta, nella sostanza, problemi simili a quelli esaminati a proposito delle partecipazioni dirette, totalitarie e di maggioranza. In particolare, i tipici problemi sono così sintetizzabili:

— compensazione del valore contabile delle partecipazioni con la quota-parte di patrimonio netto ad esse attribuibile;

— trattamento contabile dell'eventuale « differenza da annullamento »;

— calcolo dei diritti facenti capo ad interessi estranei al gruppo.

Dal punto di vista formale, la metodologia utilizzabile nel caso di partecipazioni indirette può essere di due tipi:

1) consolidamento graduale;

2) consolidamento simultaneo.

Il consolidamento graduale viene fatto per stadi successivi di lavoro, procedendo nel modo seguente:

— consolidamento dei diversi sottogruppi presenti nel gruppo in capo alla relativa « sub-holding »;


— consolidamento del gruppo, partendo dai bilanci consolidati dei vari sottogruppi.

Con il *consolidamento simultaneo*, invece, tutti i bilanci da consolidare vengono inseriti in un unico foglio di lavoro, in cui si effettuano le necessarie elaborazioni e rettifiche.


Le indicate metodologie vengono sintetizzate nella Tavola 6 e nella Tavola 7.

TAVOLA 6

CONSOLIDAMENTO DI PARTECIPAZIONI INDIRETTE: CONSOLIDAMENTO GRADUALE.



CONSOLIDAMENTO DI PARTECIPAZIONI INDIRETTE:
CONSOLIDAMENTO SIMULTANEO.




Nella scelta della metodologia di consolidamento utilizzata, non è possibile esprimere una preferenza per l'uno o l'altro metodo. Si può semplicemente convenire che, generalmente, quello simultaneo è più rapido; però, quando le affiliate sono numerose, vale a dire quando il gruppo aziendale ha una struttura molto ramificata e, di conseguenza, non pochi sono gli intrecci delle partecipazioni, il consolidamento per gradi si presenta più agevole.

Inoltre, il consolidamento graduale diviene indispensabile quando nel gruppo esistono più società con l'obbligo del consolidamento (es.: holding e sub-holding) oppure quando, per esigenze gestionali, è opportuno individuare le performance economico-finanziarie dei vari sottogruppi assoggettati a controllo unitario da parte della holding.

L'illustrazione delle indicate metodologie formali viene riferita ai seguenti casi semplificati.

Caso 1.

Si supponga di dover redigere lo stato patrimoniale consolidato relativo ad un gruppo verticale che abbia la seguente struttura di partecipazioni:



L'acquisto delle partecipazioni di controllo è avvenuto in data 1/1/anno 1.
 Gli stati patrimoniali alla data di acquisizione del controllo delle indicate imprese sono riportati di seguito.

STATO PATRIMONIALE A

Immobilizzazioni immateriali	-	Capitale sociale	200
Immobilizzazioni materiali	-	Riserve	200
Partecipazioni in B	500	Fondi per rischi	50
Magazzino	-	Debiti	250
Crediti	50		
Titoli	100		
Depositi bancari e cassa	50		
Totale	700	Totale	700

STATO PATRIMONIALE B

Immobilizzazioni immateriali	5	Capitale sociale	200
Immobilizzazioni materiali	250	Riserve	200
Partecipazioni in C	450	Fondi per rischi	50
Magazzino	300	Debiti	850
Crediti	250		
Titoli	40		
Depositi bancari e cassa	5		
Totale	1.300	Totale	1.300

STATO PATRIMONIALE C

Immobilizzazioni immateriali	30	Capitale sociale	300
Immobilizzazioni materiali	500	Riserve	300
Magazzino	400	Fondi per rischi	200
Crediti	400	Debiti	600
Titoli	50		
Depositi bancari e cassa	20		
Totale	1.400	Totale	1.400

Nell'indicata situazione, esistono delle *differenze* tra i valori delle partecipazioni e le quote di patrimonio netto ad esse attribuibili nelle società alle quali le partecipazioni medesime si riferiscono.

In particolare:

1) il valore contabile della partecipazione nella società « B » iscritta nello stato patrimoniale della società « A » (500) non corrisponde al patrimonio netto della società « B » (400).

La differenza ($500 - 400 = 100$) viene imputata nel modo seguente:

- 50 alle rimanenze di magazzino;
- 50 alle immobilizzazioni materiali.

2) il valore contabile della partecipazione nella società « C » iscritta nello stato patrimoniale della società « B » (450) non corrisponde alla quota-parte del patrimonio netto della società « C » attribuibile alla partecipazione medesima ($60\% \text{ di } 600 = 360$).

La differenza ($450 - 360 = 90$) non è direttamente imputabile a nessuno specifico elemento patrimoniale e viene considerata come « avviamento ».

Le quote-parti di patrimonio netto delle singole società attribuibili ad *interessi estranei al gruppo* sono le seguenti:

— società « B »: non esistono interessi estranei al gruppo, in quanto la partecipazione è totalitaria;

— società « C »: $40\% \text{ di } 600 = 240$. Tale calcolo viene effettuato sulla base del patrimonio netto contabile esistente in bilancio e non già sul medesimo patrimonio a valori correnti.

Sulla base dei dati qui indicati si illustra il processo di consolidamento secondo le già citate metodologie:

- Ipotesi A: consolidamento graduale;
- Ipotesi B: consolidamento simultaneo.

Ipotesi A: Consolidamento graduale.

L'utilizzo della metodologia di « consolidamento graduale » comporta la suddivisione del lavoro di integrazione dei bilanci delle varie società del gruppo nelle seguenti *fasi*:

1) consolidamento del bilancio della società « B » e del bilancio della società « C »;

2) consolidamento del bilancio della società « A » e del bilancio della società « B » (che ha già integrato il bilancio di « C »).

La fase *sub* 1) del lavoro di consolidamento è illustrata di seguito

I bilanci d'esercizio delle società Alfa e Beta al 31/12/anno 1 sono riportati di seguito:

STATO PATRIMONIALE ALFA AL 31/12/ANNO 1

Partecipazioni in Beta	8.000	Capitale sociale	5.000
Altre attività	17.000	Riserve di utili	7.000
		Utile d'esercizio	1.000
		Passività	12.000
Totale attivo	25.000	Totale passivo	25.000

CONTO ECONOMICO ALFA 1/1/ANNO 1 - 31/12/ANNO 1

Valore della produzione	37.300
Costi della produzione	(35.400)
Differenza tra valore e costi della produzione	1.900
Proventi e oneri finanziari	(500)
Utile ante imposte	1.400
Imposte sul reddito	(400)
Utile/(perdita) d'esercizio	1.000

STATO PATRIMONIALE BETA AL 31/12/ANNO 1

Terreni e fabbricati	3.500	Capitale sociale	2.000
Altre attività	14.300	Riserve di utili	6.000
		Utile d'esercizio	800
		Passività	9.000
Totale attivo	17.800	Totale passivo	17.800

CONTO ECONOMICO BETA 1/1/ANNO 1 - 31/12/ANNO 1

Valore della produzione	31.750
Costi della produzione	30.300
Differenza tra valore e costi della produzione	1.450
Proventi e oneri finanziari	(350)
Utile ante imposte	1.100
Imposte sul reddito	(300)
Utile/(perdita) d'esercizio	800

Al fine di procedere alla determinazione delle eventuali differenze derivanti dal consolidamento della società Beta occorre confrontare il costo della partecipazione (8.000) con la percentuale di patrimonio netto della società Beta alla data di acquisizione del controllo, pari a 6.400 (80% di 8.000).

Da tale confronto emerge una differenza positiva pari a 1.600 da allocare primariamente ai maggiori valori degli elementi patrimoniali acquisiti.

Nello specifico:

Differenza positiva	1.600
Maggior valore del terreno (80% di 600)	480
Maggior valore del fabbricato (80% di 1.000)	800
Differenza residua	320

La differenza residua, pari a 320, viene allocata alla voce avviamento.

Il capitale e le riserve di terzi ammontano a 1.600 (20% di 8.000).

L'allocazione del costo della partecipazione agli elementi patrimoniali ammortizzabili acquisiti e all'avviamento, operazione effettuata nel momento del primo consolidamento, ha un impatto nel conto economico consolidato del primo esercizio di consolidamento e degli esercizi successivi in quanto si rende necessario ammortizzare i maggiori valori emersi in sede di primo consolidamento (beni ammortizzabili e avviamento) non presenti nei bilanci d'esercizio delle società partecipate.

In particolare, il maggior valore dei beni è sistematicamente ammortizzato sulla base della vita utile stimata in sede di redazione del bilancio; anche il valore dell'avviamento è ammortizzato secondo la sua vita utile stimata e, nei casi eccezionali in cui non sia possibile stimare attendibilmente la vita utile, esso è ammortizzato entro un periodo non superiore a 10 anni.

L'OIC 24 - Immobilizzazioni immateriali entra nel merito delle modalità di determinazione dell'ammortamento dell'avviamento.

Il par. 68 dell'OIC 24 indica che nel processo di stima della vita utile dell'avviamento possono rappresentare utili punti di riferimento:

— il periodo di tempo entro il quale il gruppo si attende ragionevolmente di godere dei benefici economici addizionali legati alle prospettive reddituali favorevoli della società oggetto di aggregazione e alle sinergie generate dall'operazione straordinaria;

— il cosiddetto payback period, ovvero il periodo di tempo entro il quale la società si attende di recuperare, in termini finanziari o reddituali, l'investimento effettuato, sulla base di quanto previsto formalmente dall'organo decisionale della società;

— la media ponderata delle vite utili delle principali attività acquisite con l'operazione di aggregazione aziendale (incluse le immobilizzazioni immateriali).

Come riportato in precedenza, il codice civile prevede che, soltanto nei casi eccezionali in cui non sia possibile stimarne attendibilmente la vita utile, l'avviamento debba essere ammortizzato in un periodo non superiore a dieci anni.

L'OIC 24, al par. 70, precisa che in tutti i casi in cui dal processo di stima si determini una stima della vita utile superiore ai 10 anni, è necessario che siano presenti "fatti e circostanze oggettivi a supporto di tale stima". In ogni caso, l'ammortamento dell'avviamento non può mai superare i 20 anni.

Al fine di comprendere l'impatto nel bilancio consolidato degli ammortamenti extra-contabili relativi ai maggiori valori correnti degli elementi patrimoniali acquisiti e dell'avviamento si ripropongono i dati dell'esempio precedente.

Nello specifico, gli amministratori dell'impresa controllante stimano i seguenti periodi di ammortamento:

- maggiore valore dell'immobile: 16 anni;
- avviamento: 10 anni.

In virtù delle stime effettuate sui periodi di ammortamento, la società controllante deve effettuare le seguenti scritture extra contabili di consolidamento:

1) Ammortamento del maggior valore dell'immobile.

Stato patrimoniale (1):

	Utile d'esercizio società Alfa	a	Fondo ammortamento fabbricato		50
--	--------------------------------	---	-------------------------------	--	----

Conto Economico:

	Ammortamento maggior valore del fabbricato	a	Utile d'esercizio della società Alfa		50
--	--------------------------------------------	---	--------------------------------------	--	----

Il valore dell'ammortamento è ottenuto come rapporto tra il maggior valore del fabbricato, pari a 800 e la vita utile residua, pari a 16 anni.

2) Ammortamento dell'avviamento.

Stato patrimoniale:

	Utile d'esercizio società Alfa	a	Fondo ammortamento Avviamento		32
--	--------------------------------	---	-------------------------------	--	----

(1) In questo esempio, al fine della determinazione del risultato d'esercizio di spettanza degli azionisti dell'impresa controllante, è stato utilizzato il conto utile d'esercizio della società Alfa anziché un conto appositamente creato.

Conto Economico:

	Ammortamento avviamento	a	Utile d'esercizio della società Alfa	32
--	-------------------------	---	--------------------------------------	----

Il valore dell'ammortamento è ottenuto come rapporto tra il valore dell'avviamento, pari a 320 e la vita utile stimata pari a 10 anni.

Come si può osservare dalle scritture contabili di consolidamento sopra riportate, tali ammortamenti incidono sull'utile della controllante, che pertanto viene ridotto.

Inoltre, non si è proceduto all'ammortamento del maggior valore del terreno in quanto si tratta di una immobilizzazione la cui utilità non è limitata nel tempo.

Come ultima operazione prima di procedere alla redazione del bilancio consolidato occorre determinare il risultato netto di spettanza del gruppo e dei terzi attraverso le seguenti scritture contabili:

Stato patrimoniale:

	Utile d'esercizio società Beta	a	Utile d'esercizio società Alfa	640
	Utile d'esercizio società Beta	a	Utile di terzi	160

Conto Economico:

	Utile d'esercizio società Alfa	a	Utile d'esercizio Beta	640
	Utile d'esercizio società Alfa	a	Utile d'esercizio Beta	160

L'utile della società Beta è così ripartito:

— Utile società Alfa (Utile di spettanza degli azionisti dell'impresa controllante o utile di gruppo) = 80% di 800 (utile di Beta) = 640

— Utile di terzi = 20% di 800 (utile di Beta) = 160

Il foglio di lavoro complessivo utilizzato al fine della redazione del bilancio consolidato è pertanto il seguente.

	Società Alfa	Società Beta	Totali non rettificati	Rettifiche		Bilancio consolidato
				Dare	Avere	
Attivo						
Avviamento	-	-	-	320	32	288
Terreni e fabbricati	-	3.500	3.500	480+800	50	4.730
Partecipazioni	8.000	-	8.000		8.000	-
Altre attività	17.000	14.300	31.300			31.300
Totale	25.000	17.800	43.800			36.318
Patrimonio netto e passività						
Capitale sociale Alfa	5.000	-	5.000			5.000
Capitale sociale Beta	-	2.000	2.000	2.000		-
Riserve Alfa	7.000	-	7.000			7.000
Riserve Beta	-	6.000	6.000	6.000		-
Utile d'esercizio Alfa	1.000	-	1.000	50+32	640	1.558
Utile d'esercizio Beta	-	800	800	640+160		-
Capitale e riserve di terzi	-	-	-	-	1.600	1.600
Utile di terzi					160	160
Debiti	12.000	9.000	21.000			21.000
Totale	25.000	17.800	42.800	10.482	10.482	36.318

	Società Alfa	Società Beta	Totali non rettificati	Rettifiche		Bilancio consolidato
				Dare	Avere	
Valore della produzione	37.300	31.750	69.050			69.050
Costi della produzione	35.400	30.300	65.700	50+32		65.782
Proventi e (oneri) finanziari	(500)	(350)	(850)			(850)
Imposte sul reddito	(400)	(300)	(700)			(700)
Utile d'esercizio Alfa	1.000	-	1.800	640	50+32	1.558
Utile d'esercizio Beta	-	800	800		640+160	-
Utile di terzi				160		160

Il bilancio consolidato è pertanto il seguente:

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO AL 31/12/ANNO 1

		Capitale sociale	5.000
Avviamento	288	Riserve di utili	7.000
Terreni e fabbricati	4.730	Utile di spettanza degli azionisti dell'impresa controllante	1.558
Altre attività	31.300	Patrimonio netto di gruppo	13.558
		Capitale e riserve di terzi	1.600
		Utile di terzi	160
		Patrimonio netto di terzi	1.760
		Patrimonio netto complessivo	15.318
		Debiti	21.000
Totale attivo	36.318	Totale passivo	36.318

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 1/1/ANNO 1 - 31/12/ANNO 1

Valore della produzione	69.050
Costi della produzione	(65.782)
Differenza tra valore e costi della produzione	3.238
Proventi e oneri finanziari	(850)
Utile ante imposte	2.418
Imposte sul reddito	(700)
Utile/(perdita) d'esercizio	1.1718
Di cui di spettanza degli azionisti dell'impresa controllante	1.558
Di cui di terzi	160


7.2. L'eliminazione delle operazioni infragruppo: quadro di sintesi (2).

Una tipica operazione di consolidamento è rappresentata dall'eliminazione dei rapporti che intercorrono tra le diverse società del gruppo.

Tale operazione si rende necessaria in quanto il bilancio consolidato deve riflettere la situazione patrimoniale-finanziaria ed il risultato economico conseguito dal gruppo inteso come un'unica entità economica distinta dalla pluralità delle società che formano tale entità (Tavola 1 e Tavola 2).


TAVOLA 1

IL RUOLO DEL BILANCIO CONSOLIDATO.



(2) Per analizzare l'impatto circa dell'eliminazione delle operazioni infragruppo sul rendiconto finanziario si rimanda al par. 2.7.2 della seconda parte del manuale.

ELIMINAZIONE DEI RAPPORTI INTERSOCIETARI.



Pertanto devono essere eliminate in sede di consolidamento le operazioni ed i saldi reciproci in quanto costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all'interno del gruppo. Qualora tali partite non fossero eliminate, i saldi consolidati risulterebbero indebitamente accresciuti.

L'eliminazione delle operazioni infragruppo avviene, sul piano operativo, in due fasi:

- 1) operazioni preliminari di « riconciliazione dei saldi contabili »;
- 2) eliminazione dei saldi reciproci.

La fase *sub* 1) può essere molto laboriosa sul piano operativo. Una corretta procedura di eliminazione dei saldi reciproci, infatti, ha come presupposto l'equivalenza delle partite reciproche e l'accertamento delle eventuali differenze.

La realizzazione di tale fase comporta:

- la considerazione delle operazioni avvenute tra le diverse società del gruppo (es.: compravendita di beni, prestazioni di servizi, ecc.);
- l'individuazione delle modalità di contabilizzazione di dette operazioni nelle rilevazioni delle società interessate (es.: voce di ricavo della società cedente e collegata voce di costo della società acquirente);
- il controllo dei saldi reciproci al fine di accertarne la concordanza o di individuarne le differenze;

— la sistemazione contabile delle eventuali differenze, mediante imputazione alle voci dello stato patrimoniale o del conto economico, in relazione alle cause che le hanno determinate.

La fase *sub 2*) può essere suddivisa in due categorie di eliminazione:

a) eliminazioni di saldi reciproci che hanno effetto sulle poste attive e passive dello stato patrimoniale o sui componenti del conto economico, ma non hanno effetto sul risultato economico consolidato e sul patrimonio netto consolidato;

b) eliminazioni che hanno effetto sul risultato economico consolidato e sul patrimonio netto consolidato.

Le rettifiche *sub a)* sono costituite dall'eliminazione dei rapporti di credito e debito reciproci e dall'eliminazione dei ricavi e costi infragruppo.


Le rettifiche *sub b)* sono costituite dall'eliminazione degli utili/perdite interne derivanti da vendite infragruppo, trasferimenti di immobilizzazioni e dividendi (questi ultimi vengono trattati nei capitoli seguenti).

Nella Tavola 3 sono sintetizzate le fasi relative all'eliminazione delle operazioni infragruppo.

Di seguito vengono descritte le diverse operazioni (3).

(3) Per ulteriori approfondimenti sull'eliminazione delle operazioni infragruppo si rimanda alla seconda parte del libro.

L'ELIMINAZIONE DELLE OPERAZIONI INFRAGRUPPO.



7.3. L'eliminazione dei crediti e dei debiti infragruppo.

L'art. 31, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127 prevede che nel bilancio consolidato vengano eliminati i crediti ed i debiti tra le imprese incluse nel consolidamento.

Il par. 65 dell'OIC 17 prevede che i saldi e le operazioni infragruppo possano non essere eliminati se irrilevanti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del gruppo.

L'esempio contabile di eliminazione dei crediti e debiti infragruppo è il seguente:

STATO PATRIMONIALE SOCIETÀ CONTROLLANTE ALFA	
Crediti verso Beta	100
.....	
STATO PATRIMONIALE SOCIETÀ CONTROLLATA BETA	
.....	Debiti verso Alfa
	100

Trattandosi di operazioni effettuate tra società del gruppo, nel bilancio consolidato devono essere eliminati i saldi contabili attraverso la seguente scrittura extra contabile di consolidamento:

Debiti verso Alfa	a	Crediti verso Beta	100
-------------------	---	--------------------	-----

Di conseguenza, nello stato patrimoniale consolidato non compariranno i crediti e debiti infragruppo.

Le indicate regole di eliminazione sono evidenziate nella Tavola 4.

TAVOLA 4

ELIMINAZIONE CREDITI/DEBITI INFRAGRUPPO.

Art. 31, co. 2, lett. b) del D.Lgs. 127/1991
 — Eliminazione crediti/debiti infragruppo
 OIC 17. par. 65
 — Non eliminazione consentita solo se importi IRRILEVANTI

7.4. L'eliminazione dei costi e dei ricavi infragruppo.

L'art. 31, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127 prevede che i proventi e gli oneri relativi ad operazioni effettuate tra le imprese incluse nel consolidamento debbano essere eliminati nel bilancio consolidato.

Il par. 65 dell'OIC 17 prevede che i saldi e le operazioni infragruppo possano non essere eliminati se irrilevanti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del gruppo.

L'esempio contabile è il seguente:

CONTO ECONOMICO SOCIETÀ CONTROLLANTE ALFA

Ricavi di vendita verso Beta	100
------------------------------	-----

CONTO ECONOMICO SOCIETÀ CONTROLLATA BETA

Acquisti da Alfa	100
------------------	-----

Trattandosi di operazioni effettuate tra società del gruppo, nel bilancio consolidato devono essere eliminati i saldi contabili attraverso la seguente scrittura contabile di consolidamento:

	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; border-right: 1px solid black;">Ricavi di vendita verso Beta</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">a</td> <td style="width: 40%;">Acquisti da Alfa</td> </tr> </table>	Ricavi di vendita verso Beta	a	Acquisti da Alfa	100
Ricavi di vendita verso Beta	a	Acquisti da Alfa			

Di conseguenza, nel conto economico consolidato non compariranno i ricavi e i costi infragruppo.

La regola qui esaminata viene illustrata nella Tavola 5.

TAVOLA 5

ELIMINAZIONE RICAVI/COSTI INFRAGRUPPO.

Art. 31, co. 2, lett. c) del D.Lgs. 127/1991
 — Eliminazione ricavi/costi infragruppo
 OIC 17, par. 65
 — Non eliminazione consentita solo se importi IRRELEVANTI

A proposito dell'eliminazione delle operazioni infragruppo, il principio contabile nazionale OIC 17, parr. 62-65 afferma quanto segue:

Eliminazione saldi e operazioni infragruppo

62. Il bilancio consolidato include solo le operazioni effettuate con i terzi estranei al gruppo. Questo comporta l'eliminazione degli importi relativi a operazioni e saldi reciproci costituiti da crediti e debiti reciproci e costi e ricavi reciproci, effettuata per l'intero ammontare delle operazioni, anche in presenza di interessenze di terzi, alle quali si imputano comunque gli eventuali effetti di loro pertinenza.

63. Alcuni esempi di operazioni effettuate tra società appartenenti alla medesima area di consolidamento, da analizzare per procedere all'effettuazione delle necessarie rettifiche finalizzate all'applicazione del metodo del consolidamento integrale, sono i seguenti:

- a) vendite di merci o prodotti finiti;
- b) vendite di cespiti;
- c) vendite di beni immateriali, quali marchi e brevetti;
- d) concessioni di finanziamenti;
- e) prestazioni di servizi aventi come contropartita la corresponsione di provvigioni;
- f) altre prestazioni di servizi;
- g) operazioni straordinarie di fusione, scissione, conferimento e cessione di azienda.

64. Le operazioni infragruppo si eliminano solo se successive alla data di consolidamento della partecipazione.

65. I saldi e le operazioni infragruppo possono non essere eliminati se irrilevanti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del gruppo.

Un esempio concreto della procedura di eliminazione viene riportato qui di seguito.

Si supponga di dover redigere il conto economico consolidato di un gruppo formato dalla società « A » e dalla società « B », controllata al 100% da « A ».

I conti economici delle due società sono riportati di seguito.

Componenti di reddito	Società A	Società B
Valore della produzione	1.600	900
Costi della produzione	(1.250)	(600)
Differenza	350	300
Proventi e oneri finanziari	(50)	(150)
Utile ante imposte	300	150
Imposte sul reddito	(120)	(60)
UTILE D'ESERCIZIO	180	90

Si supponga che nel corso dell'esercizio considerato siano avvenute le seguenti operazioni:

- a) vendite di beni da «A» a «B» per 150; tali beni sono stati successivamente venduti da «B» ad una società non del gruppo;
- b) pagamento di interessi da «B» ad «A» per 50, relativi ad un finanziamento ricevuto dalla capogruppo.

Nell'ipotesi qui considerata, il consolidamento degli indicati conti economici avviene secondo le modalità riportate nel seguente prospetto di consolidamento.

Componenti di reddito	Società A	Società B	Totali non rettificati	Rettifiche		Conto economico consolidato
				Dare	Avere	
Valore della produzione	1.600	900	2.500	150		2.350
Costi della produzione	(1.250)	(600)	(1.850)		150	(1.700)
Differenza	350	300	650			650
Proventi e oneri finanziari	(50)	(150)	(200)	50	50	(200)
Utile ante imposte	300	150	450			450
Imposte sul reddito	(120)	(60)	(180)			(180)
UTILE D'ESERCIZIO	180	90	270	200	200	270

L'indicato processo di consolidamento comprende le seguenti operazioni con le relative scritture extra contabili di consolidamento:

1) eliminazione delle vendite da « A » a « B » e conseguente rettifica del « valore della produzione » di « A » (150) e dei « costi di produzione » di « B » (150):

	Ricavi di vendita verso Beta	a	Acquisti da Alfa		150
--	---------------------------------	---	------------------	--	-----

2) eliminazione degli interessi corrisposti da « B » ad « A » e conseguente rettifica della voce « proventi finanziari » di « A » che si compensa con l'analogo eliminazione di « oneri finanziari » di « B »

	Proventi finanziari di A	a	Oneri finanziari di B		50
--	--------------------------	---	-----------------------	--	----

Solo a questo punto è possibile procedere alla somma, nel conto economico consolidato, dei componenti di reddito, positivi e negativi, di « A » e di « B ».

7.5. L'eliminazione di utili interni.

L'art. 31, comma 2, lett. *d*) del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127 prevede l'eliminazione degli utili e delle perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra le imprese incluse nel consolidamento e relative a valori compresi nel patrimonio, diversi da lavori in corso su ordinazione di terzi.

L'indicata eliminazione viene effettuata indipendentemente dall'intensità del legame partecipativo esistente tra « A » e « B » (es.: partecipazione al 100%, partecipazione al 60%, ecc.).

Rispetto all'indicato comportamento, fanno eccezione i lavori in corso su ordinazione di terzi, in coerenza con la norma del Codice Civile, che consente di considerare realizzati gli utili da lavori in corso su ordinazione in proporzione all'avanzamento dei lavori (utilizzo del « metodo dello stato di avanzamento dei lavori »).

Così come previsto dal punto 3 dell'art. 31 del D.Lgs. 127/1991, gli utili e le perdite infragruppo possono non essere eliminati quando ricorrono tutte le seguenti condizioni:

— essi derivano da operazioni correnti dell'impresa che ha conseguito l'utile o la perdita;

— tali operazioni sono state concluse a normali condizioni di mercato;

— l'eliminazione comporta costi sproporzionati rispetto ai costi globali del consolidamento.

Il par. 77 dell'OIC 17, sul tema, ritiene che l'applicazione del concetto di costi sproporzionati vada circoscritta il più possibile, perché non sono immaginabili molti casi in cui la procedura di eliminazione degli utili e perdite infragruppo possa determinare costi sproporzionati per il consolidato.

A titolo di esempio, la mancata eliminazione di utili e perdite infragruppo può giustificarsi alla luce del criterio seguito nel bilancio consolidato per la valutazione di talune poste dell'attivo. Si pensi al caso della mancata eliminazione delle perdite infragruppo, quando le stesse siano indicative di una riduzione del valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato delle rimanenze in capo alla società del gruppo cedente.

Anche in questo caso, come nel caso di crediti/debiti e costi/ricavi infragruppo, il par. 79 dell'OIC 17 prevede che gli utili e le perdite infragruppo e relative a valori compresi nel patrimonio di una di esse alla data di chiusura del bilancio consolidato possono non essere eliminati se irrilevanti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del gruppo.

Di tale opzione, unitamente alla motivazione, deve esserne data menzione nella nota integrativa consolidata (D.Lgs. 127/1991, art. 31, punto 3).

Un problema che non viene affrontato dalla legge è quello relativo agli « *effetti fiscali* » dell'eliminazione degli utili interni.

Sul piano tecnico, infatti, se per gli utili interni sono state stanziare imposte nel conto economico della società cedente, tali imposte debbono essere differite fino al realizzo dell'operazione con terzi esterni al gruppo. Sul tema della fiscalità differita si rimanda alla seconda parte del manuale.

Le indicate regole per l'eliminazione degli utili interni sono sintetizzate nella Tavola 6.

TAVOLA 6

ELIMINAZIONE UTILI INTERNI

Art. 31, co. 2 *d* del D.Lgs. 127/1991

— Eliminazione degli utili e delle perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra imprese del gruppo relative a valori compresi nel patrimonio, diversi da lavori in corso su ordinazione di terzi.

— Non eliminazione consentita solo se:

operazioni correnti dell'impresa, concluse a NORMALI CONDIZIONI DI MERCATO, se la loro eliminazione comporta COSTI SPROPORZIONATI

OIC 17 par. 79

— Non eliminazione consentita solo se importi IRILEVANTI

Le situazioni che tipicamente generano utili interni, e che sono esaminate nei punti che seguono, sono:

- vendite infragruppo a prezzi superiori al costo per beni non rivenduti a terzi;
- trasferimenti di immobilizzazioni;
- dividendi (4).

7.5.1. Le vendite infragruppo.

Il problema dell'eliminazione di un « utile interno » nella fase di redazione di un bilancio di gruppo si pone allorché si verificano le seguenti situazioni:

a) nel corso dell'esercizio è avvenuto uno scambio di beni tra società del gruppo, regolato ad un prezzo superiore al costo sostenuto per la produzione dei beni stessi;

b) a fine esercizio, una parte di tali beni (es.: prodotti finiti) si trova ancora tra le scorte di magazzino della società acquirente dei beni stessi.

In tali condizioni, l'esposizione della situazione economica del gruppo, considerato nella sua « unitarietà », presuppone l'eliminazione dell'« utile interno », che non può considerarsi « realizzato ».

Per poter effettuare questo tipo di rettifica è necessario che le rimanenze

(4) La distribuzione dei dividendi infragruppo, essendo una tipica operazione di consolidamento relativa agli esercizi successivi al primo, è affrontata nel successivo capitolo.

provenienti da operazioni infragruppo siano identificate. Motivo per cui, nella prassi operativa, le imprese che le posseggono potrebbero codificare diversamente tali rimanenze.

L'utile interno, spesso non è determinabile in maniera agevole per via delle numerose operazioni effettuate dalle imprese oggetto di consolidamento. Per questo motivo, in alcuni casi, l'utile interno non viene determinato in maniera "puntuale", bensì attraverso l'applicazione di una predeterminata percentuale di margine differenziata a seconda del tipo di bene, della provenienza del bene oggetto di vendita (interna o esterna al gruppo), ecc.

Esempio.

Redazione del bilancio consolidato relativo alle società «Alfa» e «Beta», nei cui bilanci d'esercizio (sintetici e limitati all'operazione infragruppo) compaiono rapporti reciproci (5).

STATO PATRIMONIALE SOCIETÀ CONTROLLANTE ALFA

Crediti verso Beta	200
Rimanenze	-	Utile	40

CONTO ECONOMICO SOCIETÀ CONTROLLANTE ALFA

Ricavi di vendita verso Beta	200
Acquisto di merci	160
Utile	40

STATO PATRIMONIALE SOCIETÀ CONTROLLATA BETA

Rimanenze	200	Utile	-
		Debiti verso Alfa	200

CONTO ECONOMICO SOCIETÀ CONTROLLATA BETA

Acquisti da Alfa	200
Variazione Rimanenze	(200)
Utile	-

(5) Non si considerano le problematiche IVA.

IPOTESI: UTILE NON REALIZZATO PER VENDITE DI ALFA VERSO BETA: 40

Operazioni di consolidamento:

1) eliminazione crediti e debiti (200) (200)

3) rimanenze finali:

Valore contabile 200

meno: utile non realizzato (40)

160

4) utile d'esercizio:

utile società Alfa 40

utile società Beta

40

Meno: utile non realizzato (40)

40

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

Rimanenze	160	Utile
-----------	-----	-------


CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

Acquisti	160
Variazione rimanenze merci	(160)
Utile	-

I casi operativi che si possono verificare sono illustrati nell'esempio che segue.

Esempio.

Si consideri il gruppo formato dalle società A e B così come riportato nello schema.




Durante l'esercizio vi è una vendita di beni tra A e B.

Le situazioni che si possono verificare sono le seguenti:

- 1) vendita di beni ad un prezzo pari al costo di acquisto, interamente rivendute da B;
- 2) vendita di beni ad un prezzo pari al costo di acquisto, totalmente o parzialmente nel magazzino di B;
- 3) vendita di beni ad un prezzo superiore al costo di acquisto, interamente rivendute da B;
- 4) vendita di beni ad un prezzo superiore al costo di acquisto, totalmente o parzialmente nel magazzino di B.

1) Vendita di merci ad un prezzo pari al costo, interamente rivendute a terzi.



STATO PATRIMONIALE SOCIETÀ CONTROLLANTE A

Rimanenze	-	Utile	-
-----------	---	-------	---

CONTO ECONOMICO SOCIETÀ CONTROLLANTE A

Vendita merci	500
Acquisto merci	(500)
Utile	-

STATO PATRIMONIALE SOCIETÀ CONTROLLATA B

Rimanenze	-	Utile	100
-----------	---	-------	-----

CONTO ECONOMICO SOCIETÀ CONTROLLATA B

Vendita merci	600
Acquisto merci	(500)
Utile	100

Come si può osservare dai dati sopra riportati, vi è stata una vendita infragruppo di merci interamente rivendute a società estranee al gruppo.

Di conseguenza a livello di redazione del bilancio consolidato si tratta di un'operazione che ha manifestato i suoi effetti nei confronti dell'esterno. Occorrerà pertanto procedere alla sola eliminazione della vendita infragruppo attraverso l'eliminazione nel conto economico dei ricavi di vendita rilevati dalla società A e dall'eliminazione dei costi di acquisto rilevati dalla società B.

Non deve essere effettuata alcuna rettifica al magazzino di B poiché le merci non sono più presenti in azienda per via della successiva rivendita.

La scrittura contabile è la seguente:

	Ricavi di vendita verso B a Acquisti da A	500
--	-------------------------------------------	-----

Il bilancio consolidato risultante è il seguente:

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO		
Rimanenze	-	Utile 100
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		
Vendita merci		600
Acquisto merci		(500)
Utile		100

2) Vendita di merci ad un prezzo pari al costo, totalmente o parzialmente nel magazzino di B.



STATO PATRIMONIALE SOCIETÀ CONTROLLANTE A		
Rimanenze	-	Utile
CONTO ECONOMICO SOCIETÀ CONTROLLANTE A		
Vendita merci		500
Acquisto merci		(500)
Utile		-

STATO PATRIMONIALE SOCIETÀ CONTROLLATA B	
Rimanenze	500 Utile

CONTO ECONOMICO SOCIETÀ CONTROLLATA B	
Acquisto merci	(500)
Variazione rimanenze merci	500
Utile	-

La società A ha venduto le merci alla società B senza generare alcun utile interno. Per tale motivo, anche se la merce è ancora presente nel magazzino, è sufficiente eliminare la vendita infragruppo.

Pertanto occorre procedere alla sola eliminazione della vendita infragruppo attraverso l'eliminazione nel conto economico consolidato dei ricavi di vendita rilevati dalla società A e dei costi di acquisto rilevati dalla società B.

La scrittura contabile è la seguente:


	Ricavi di vendita verso B a Acquisti da A	500
--	-------------------------------------------	-----

Il bilancio consolidato risultante è il seguente:

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO	
Rimanenze	500 Utile

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO	
Acquisto merci	500
Variazione rimanenze merci	(500)
Utile	-

3) Vendita di merci ad un prezzo superiore al costo, interamente rivendute a terzi da B.



STATO PATRIMONIALE SOCIETÀ CONTROLLANTE A

Rimanenze	-	Utile	200
-----------	---	-------	-----

CONTO ECONOMICO SOCIETÀ CONTROLLANTE A

Vendita merci	700
Acquisto merci	(500)
Utile	200

STATO PATRIMONIALE SOCIETÀ CONTROLLATA B

Rimanenze	-	Utile	-
-----------	---	-------	---

CONTO ECONOMICO SOCIETÀ CONTROLLATA B

Vendita merci	700
Acquisto merci	(700)
Utile	-

La società A ha venduto alla società B delle merci generando un utile interno pari a 200. La società B ha interamente rivenduto le merci all'esterno. Occorre pertanto procedere alla sola eliminazione della vendita infragruppo attraverso l'eliminazione nel conto economico dei ricavi di vendita rilevati dalla società A e l'eliminazione dei costi di acquisto rilevati dalla società B.

Non deve essere effettuata alcuna ulteriore rettifica, pur in presenza di un utile interno, poiché le merci non sono più presenti nel magazzino della società Beta per via della successiva rivendita.

La scrittura contabile è la seguente:

Ricavi di vendita verso B	a	Acquisti da A	500
---------------------------	---	---------------	-----

Il bilancio consolidato risultante è il seguente:


STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

Rimanenze	-	Utile	200
-----------	---	-------	-----

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

Vendita merci	700
Acquisto merci	(500)
Utile	200

4) Vendita di merci ad un prezzo superiore al costo, totalmente o parzialmente nel magazzino di B.



STATO PATRIMONIALE SOCIETÀ CONTROLLANTE A

Rimanenze	-	Utile	200
-----------	---	-------	-----

CONTO ECONOMICO SOCIETÀ CONTROLLANTE A

Vendita merci	700
Acquisto merci	(500)
Utile	200

STATO PATRIMONIALE SOCIETÀ CONTROLLATA B

Rimanenze	700	Utile	-
-----------	-----	-------	---

CONTO ECONOMICO SOCIETÀ CONTROLLATA B

Acquisto merci	700
Variazione rimanenze merci	(700)
Utile	-

La società A ha venduto merci alla società B generando un utile interno di 200. La società B non ha rivenduto la merce acquistata da A che pertanto è nel suo magazzino. A livello di gruppo, oltre all'eliminazione del ricavo e del costo infragruppo pari a 700 occorre anche rettificare il valore del magazzino che, nel bilancio consolidato, deve essere iscritto al costo di acquisto sostenuto dal gruppo come se fosse una singola entità giuridica, ossia 500.

Le scritture contabili sono pertanto le seguenti:

- 1) Eliminazione ricavi di vendita di 700 in A ed eliminazione costi di acquisto di 700 in B.

Conto economico:

	700	
Ricavi di vendita verso B	a	Acquisti da A

2) Eliminazione utile interno di 200 in A e rettifica del magazzino di 200 in B.

Conto economico:

	a Utile di A		200
Variazione rimanenze di merci di B			

Stato patrimoniale:

	a Rimanenze magazzino merci di B		200
Utile di A			

Il bilancio consolidato risultante è il seguente:

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO	
Rimanenze	500 Utile


CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO	
Vendita merci	-
Acquisto merci	(500)
Variazione rimanenze merci	500
Utile	-

Nei casi considerati, il risultato d'esercizio della controllata deve essere suddiviso tra:

- risultato di spettanza degli azionisti della società controllante;
- risultato di pertinenza di terzi.

Questo calcolo viene fatto *dopo* che il risultato della controllata è stato «ripulito» di tutti gli-utili interni.

Si consideri al riguardo l'esempio riportato di seguito nel quale si ipotizza che la società A controlla la società B al 75%.



Come si può osservare dalla rappresentazione grafica, la società B (controllata) ha venduto alla società A (controllante) merci per un valore di 700. Il costo di acquisto di tali merci è di 500. A fine esercizio le merci acquistate sono ancora presenti nel magazzino della società A.

I bilanci d'esercizio della società A e B sono riportati di seguito.

STATO PATRIMONIALE SOCIETÀ CONTROLLANTE A

Rimanenze	700	Utile	300
-----------	-----	-------	-----

CONTO ECONOMICO SOCIETÀ CONTROLLANTE A

Vendita merci	900
Acquisto merci	(1.300)
Variazione rimanenze merci	700
Utile	300

STATO PATRIMONIALE SOCIETÀ CONTROLLATA B

Rimanenze	-	Utile	400
-----------	---	-------	-----

CONTO ECONOMICO SOCIETÀ CONTROLLATA B

Vendita merci	900
Acquisto merci	(500)
Utile	400

Al fine di redigere il bilancio consolidato occorre procedere all'eliminazione della vendita infragruppo con conseguente utile interno generato dalla società B pari a 200.

Le scritture contabili sono le seguenti:

- 1) Eliminazione ricavi di vendita di 700 in B ed eliminazione costi di acquisto in A di 700.

Conto economico:

Ricavi di vendita verso A	a	Acquisti da B	700
------------------------------	---	---------------	-----

- 2) Eliminazione utile interno di 200 in B e rettifica del magazzino di 200 in A.

Conto economico:

		Variazione rimanenze di merci A	a	Utile di B		200
--	--	---------------------------------	---	------------	--	-----

Stato patrimoniale:

		Utile di B	a	Rimanenze magazzino di A		200
--	--	------------	---	--------------------------	--	-----

A seguito delle operazioni di rettifica, l'utile della società B ammonta a 200, ottenuto come differenza tra l'utile d'esercizio rilevato nel bilancio d'esercizio di B, pari a 400, e l'utile interno generato nella vendita ad A, pari a 200. Rimane invece invariato l'utile di A, pari a 300.

La determinazione dell'utile di spettanza del gruppo e di spettanza dei terzi deve avvenire dopo aver effettuato tutte le rettifiche delle operazioni avvenute tra le società del gruppo.

L'utile di spettanza degli azionisti dell'impresa capogruppo è pertanto pari a:

Utile della società A	300
75% dell'utile della società B (post rettifiche)	150
Utile di spettanza degli azionisti dell'impresa capogruppo	450
Utile di spettanza dei terzi:	
25% dell'utile della società B (post rettifiche)	50

Le scritture contabili relative alla determinazione dell'utile di spettanza del gruppo e dei terzi sono le seguenti:

Determinazione dell'utile di spettanza degli azionisti dell'impresa capogruppo:

1) Imputazione del 75% dell'utile di B alla voce "utile di spettanza degli azionisti dell'impresa capogruppo".

Stato patrimoniale:

		Utile società B	a	Utile di spettanza degli azionisti dell'impresa capogruppo		150
--	--	-----------------	---	------------------------------------------------------------	--	-----

Conto economico:

		Utile di spettanza degli azionisti dell'impresa capogruppo	a	Utile società B		150
--	--	------------------------------------------------------------	---	-----------------	--	-----

2) Imputazione del 25% dell'utile di B alla voce "utile di terzi".

Stato patrimoniale:

		Utile società B	a	Utile di terzi		50
--	--	-----------------	---	----------------	--	----

Conto economico:

		Utile di terzi	a	Utile società B		50
--	--	----------------	---	-----------------	--	----

3) Imputazione dell'utile della società A alla voce "Utile di spettanza degli azionisti dell'impresa capogruppo".

Stato patrimoniale:

		Utile società A	a	Utile di spettanza degli azionisti dell'impresa capogruppo		300
--	--	-----------------	---	------------------------------------------------------------	--	-----

Conto economico:

		Utile di spettanza degli azionisti dell'impresa capogruppo	a	Utile società A		300
--	--	------------------------------------------------------------	---	-----------------	--	-----

Il foglio di lavoro è il seguente:

Elementi di stato patrimoniale	Società Alfa	Società Beta	Totali non rettificati	Rettifiche		Situazione patrimoniale di gruppo
				Dare	Avere	
Attivo						
Rimanenze di merci	700	-	700		200	500
Utile di A	300	-	300	300		-
Utile di B	-	400	400	200+150 +50		-
Utile di spettanza degli azionisti dell'impresa capogruppo	-	-	-		300+150	450
Utile di terzi	-	-	-		50	50

Elementi di conto economico	Società A	Società B	Totali non rettificati	Rettifiche		Situazione economica di gruppo
				Dare	Avere	
Vendite	900	900	1.800	700		1.100
Acquisto di merci	1.300	500	1.800		700	1.100
Variazione rimanenze di merci	700 (avere)	-	700 (avere)	200		500 (avere)
Utile di A	300		300		300	-
Utile di B	-	400	400		200+150 +50	-
Utile di spettanza degli azionisti dell'impresa capogruppo	-	-	-	300+150		450
Utile di terzi	-	-	-	50		50

Il bilancio consolidato risultante è il seguente:

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

Rimanenze	500	Utile di spettanza degli azionisti dell'impresa capogruppo	450
		Utile di terzi	50

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

Vendita merci	1.100
Acquisto merci	(1.100)
Variazione rimanenze merci	500
Utile complessivo	500
Di cui Utile di spettanza degli azionisti dell'impresa capogruppo	450
Di cui di terzi	50

Come si può osservare dall'esempio sopra riportato, la determinazione dell'utile di spettanza dei soci della capogruppo e dei terzi è avvenuta dopo aver effettuato l'eliminazione della vendita infragruppo, con conseguente riduzione dell'utile della società B di 200.

7.5.2. I trasferimenti di immobilizzazioni.

Un'operazione tra imprese di un gruppo che può originare degli « utili interni » o delle « perdite interne » è la compravendita di immobilizzazioni (es.: macchinari, impianti, attrezzature, automezzi, ecc.).

In proposito, occorre distinguere le seguenti possibili situazioni:

- 1) vendite di immobilizzazioni che rappresentano, per il cedente, l'alienazione di un bene patrimoniale, e quindi determinano, nel bilancio d'esercizio, plusvalenze o minusvalenze;
- 2) vendite di immobilizzazioni effettuate da società che hanno come oggetto specifico la produzione di tali beni, e quindi originano, nel bilancio d'esercizio, ricavi di vendita.

1) Il trasferimento di beni patrimoniali.

La compravendita di immobilizzazioni all'interno del gruppo rappresenta un'operazione di carattere « straordinario » e presenta specifici problemi di consolidamento.

In tal caso, infatti, l'influsso dell'operazione sullo stato patrimoniale consolidato riguarda le seguenti « voci » di bilancio:

- « valore contabile » dell'immobilizzazione oggetto dello scambio, che è dato dal « costo storico » del cespite al netto del relativo « fondo di ammortamento »;
- risultato d'esercizio dell'impresa acquirente influenzato dagli ammortamenti annui determinati sul costo storico del cespite acquistato;
- risultato d'esercizio dell'impresa venditrice del cespite influenzato

dall'eventuale « minusvalenza » o « plusvalenza » contabilizzata al momento della vendita.

Per rappresentare correttamente la situazione del gruppo sarebbe necessaria l'eliminazione dell'eventuale « utile » o « perdita interna ».

Tale « utile » o « perdita interna » scaturisce dall'eventuale differenza esistente tra i seguenti valori:

— « prezzo di trasferimento » del cespite concordato tra le imprese del gruppo;

— « valore contabile residuo » del cespite medesimo nel bilancio dell'impresa venditrice, al momento della vendita.

Di seguito vengono indicati alcuni esempi di vendita di immobilizzazioni con conseguente utile interno. In un successivo paragrafo viene affrontato il caso di perdite infragruppo.

Esempio.

Macchinario comprato dall'impresa « A » al costo storico di 100, ammortizzato per 80, e venduto all'impresa « B » al prezzo di 30; la differenza tra il « prezzo interno di trasferimento » (30) ed il « valore contabile residuo » del cespite (20) rappresenta, in questo caso, « l'utile interno » inerente al trasferimento stesso.

L'operazione qui considerata, *sul piano pratico*, presenta alcune problematiche specifiche, che sono le seguenti:

— le operazioni sulle immobilizzazioni non presentano di norma la frequenza riscontrabile per le altre operazioni;

— le operazioni sulle immobilizzazioni non creano solo il problema contabile dell'eliminazione dell'eventuale « utile interno », ma anche quello del calcolo della quota di ammortamento sui beni medesimi.

In presenza di transazioni di questa specie, quindi, le operazioni di consolidamento appaiono non sempre di facile attuazione.

Le soluzioni adottabili nella pratica sono di due tipi:

1) eliminazione degli « utili interni » sulle operazioni di acquisto e di vendita delle immobilizzazioni;

2) *non* eliminazione degli « utili interni ».

La soluzione *sub* 1) è quella contabilmente più corretta e può essere realizzata, in analogia a quanto si è visto in precedenza, mediante una eliminazione totale dell'« utile interno ».


La soluzione *sub* 2), invece, si basa principalmente sulle difficoltà pratiche che l'operazione di consolidamento può comportare e sulla scarsa significatività « globale » delle operazioni medesime sull'intero bilancio consolidato di gruppo.

A questo proposito, la norma di legge fissa il principio generale dell'eliminazione dell'« utile interno » risultante da operazioni effettuate tra imprese del gruppo.

Anche in questo caso vale la possibilità di derogare dal principio generale quando la transazione deriva da un'operazione corrente dell'impresa, conclusa a normali condizioni di mercato e a condizione che l'eliminazione comporti costi sproporzionati rispetto ai costi globali del consolidamento. Allo stesso modo, vale la facoltà di non eliminazione dell'utile interno se irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del gruppo.

Un caso concreto relativo a vendite infragruppo di immobilizzazioni materiali ad un prezzo diverso dal valore netto contabile viene riportato qui di seguito.

Si ipotizzi un gruppo formato da A e B:



Durante l'esercizio 9, la società A vende alla società B un'immobilizzazione i cui dati sono i seguenti:

Impianto	10 anni
Vita utile complessiva	
Costo storico	1.000
Fondo ammortamento	800
Valore netto contabile	200
Prezzo di vendita	300
Plusvalenza	100

In assenza della vendita infragruppo, la situazione dei bilanci alla fine dell'esercizio in cui avviene la vendita stessa (anno 9) sarebbe la seguente:

STATO PATRIMONIALE A AL 31/12/ANNO 9

Impianto	1.000		
Fondo ammortamento	(900)		
	100	Utile d'esercizio (HP)	125

Il valore residuo di 100 è così determinato:

Costo storico	1.000
Fondo ammortamento al 31/12/anno 8	-800
Ammortamento anno 9	-100
Valore contabile	<u>100</u>

CONTO ECONOMICO A 1/1/ANNO 9 - 31/12/ANNO 9

Ammortamento impianti	100
Utile d'esercizio	125

STATO PATRIMONIALE B AL 31/12/ANNO 9

Impianto	-	Utile d'esercizio (HP)	180
----------	---	------------------------	-----

CONTO ECONOMICO B 1/1/ANNO 9 - 31/12/ANNO 9

Ammortamento impianti	-
Utile d'esercizio (HP)	180

Pertanto, gli utili aggregati sono pari a 305, cioè 125 + 180.

In presenza della vendita infragruppo si possono presentare due casi:

- 1) la vita utile del bene, nel passaggio da A a B, risulta modificata;
- 2) la vita utile del bene rimane invariata.

Caso 1. Vita utile modificata.

B ammortizza il bene sulla base dell'aliquota del 10%.

I bilanci di A e B risultano essere i seguenti:

STATO PATRIMONIALE A AL 31/12/ANNO 9

Impianto	-	Utile d'esercizio	325
----------	---	-------------------	-----

Rispetto al caso di assenza di vendita infragruppo, l'utile d'esercizio pari a 325 è così ottenuto:

Utile in assenza di vendita infragruppo	125
Minor ammortamento dovuto alla vendita dell'immo- bilizzazione	+100
Plusvalenza alienazione cespiti	+100
Utile d'esercizio in presenza di vendita infragruppo	<u>325</u>

CONTO ECONOMICO A 1/1/ANNO 9 - 31/12/ANNO 9

Plusvalenza alienazione cespiti	100
Utile d'esercizio	325

STATO PATRIMONIALE B AL 31/12/ANNO 9

Impianto	300		
Fondo ammortamento	(30)		
Valore contabile	270	Utile d'esercizio	150

Il valore residuo di 270 è così determinato:

Costo storico	300
Ammortamento dell'esercizio (10% di 300)	-30
Valore residuo	<u>270</u>

CONTO ECONOMICO B 1/1/ANNO 9 - 31/12/ANNO 9

Ammortamento impianti	30
Utile d'esercizio	150

Rispetto al caso di assenza di vendita infragruppo, l'utile d'esercizio pari a 150 è così ottenuto:

Utile in assenza di vendita infragruppo	180
Ammortamento del macchinario acquistato	-30
Utile d'esercizio in presenza di vendita infragruppo	<u>150</u>

La redazione del bilancio consolidato, in questo caso, comporta la necessità di:

- eliminare l'utile interno (plusvalenza) registrato in capo ad A, pari a 100;
- eliminare l'ammortamento eccedente effettuato in capo a B, pari alla differenza tra 30 (10% di 300) e 20 (10% di 200), cioè 10.

Inoltre, la nota integrativa consolidata deve illustrare l'« allungamento »

della vita utile del bene, che determina una modifica dell'originario piano di ammortamento.

Le scritture extra-contabili di consolidamento sono riportate di seguito.

1) Eliminazione dell'utile interno.

Conto economico:

	Plusvalenza alienazione cespiti	a	Utile società A	100
--	------------------------------------	---	-----------------	-----

Stato patrimoniale:

	Utile società A	a	Impianti	100
--	-----------------	---	----------	-----

2) Eliminazione dell'ammortamento eccedente effettuato in capo a B, pari a 10.

Conto economico:

	Utile società B	a	Ammortamento impianti	10
--	-----------------	---	-----------------------	----

Stato patrimoniale:

	Fondo ammortamento impianti	a	Utile società B	10
--	--------------------------------	---	-----------------	----

Il foglio di lavoro per il consolidamento di A e B è quello riportato di seguito.

Elementi di stato patrimoniale	Società A	Società B	Totali non rettificati	Rettifiche		Situazione patrimoniale di gruppo
				Dare	Avere	
Attivo						
Impianti	-	300	300		100	200
Fondo ammortamento impianti	-	30	30	10		20
Utile di A	325	-	325	100		225
Utile di B	-	150	150		10	160

Elementi di conto economico	Società A	Società B	Totali non rettificati	Rettifiche		Situazione economica di gruppo
				Dare	Avere	
Plusvalenza alienazione cespiti	100	-	100	100		-
Ammortamento impianti	-	30	30		10	20
Utile di A	325	-	325		100	225
Utile di B	-	150	150	10		160

Caso 2. Vita utile invariata

B ammortizza sulla base della durata residua del bene: 2 anni.

I bilanci di A e B sono i seguenti:

STATO PATRIMONIALE A AL 31/12/ANNO 9

Impianto	-		
		Utile d'esercizio	325

Rispetto al caso di assenza di vendita infragruppo, l'utile d'esercizio pari a 325 è così ottenuto:

Utile in assenza di vendita infragruppo	125
Minor ammortamento dovuto alla vendita dell'immobilizzazione	+100
Plusvalenza alienazione cespiti	+100
Utile d'esercizio in presenza di vendita infragruppo	<u>325</u>

CONTO ECONOMICO A 1/1/ANNO 9 - 31/12/ANNO 9

Plusvalenza alienazione cespiti	100
Utile d'esercizio	325

STATO PATRIMONIALE B AL 31/12/ANNO 9

Impianto	300		
Fondo ammortamento	(150)		
Valore contabile	150	Utile d'esercizio	150

Il valore residuo di 150 è così determinato:

Costo storico	300
Ammortamento dell'esercizio (300/2 anni)	<u>150</u>
Valore contabile	<u><u>150</u></u>

CONTO ECONOMICO B 1/1/ANNO 9 – 31/12/ANNO 9

Ammortamento impianti	150
Utile d'esercizio	<u>30</u>

Rispetto al caso di assenza di vendita infragruppo, l'utile d'esercizio pari a 30 è così ottenuto:

Utile in assenza di vendita infragruppo	180
Ammortamento del macchinario acquistato	<u>150</u>
Utile d'esercizio in presenza di vendita infragruppo	<u><u>30</u></u>

La redazione del bilancio, in questa ipotesi, comporta la necessità di:

- eliminare l'utile interno (plusvalenza) registrato in capo ad A, pari a 100;
- eliminare l'ammortamento di 150, effettuato da B;
- ripristinare tutti i dati del bene venduto, come sarebbero stati iscritti nel bilancio di A, con particolare riferimento a:
 - ripristino dell'ammortamento che avrebbe effettuato A, pari a 100;
 - ricostruzione del fondo ammortamento relativo all'impianto ceduto, pari a 800.

Le scritture extra-contabili di consolidamento sono le seguenti.

1) Eliminazione della plusvalenza registrata in capo ad A, pari a 100.

Conto economico:

	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;">Plusvalenza alienazione cespiti</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">a</td> <td style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;">Utile società A</td> </tr> </table>	Plusvalenza alienazione cespiti	a	Utile società A	100
Plusvalenza alienazione cespiti	a	Utile società A			

Stato patrimoniale:

	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;">Utile società A</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">a</td> <td style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;">Impianti</td> </tr> </table>	Utile società A	a	Impianti	100
Utile società A	a	Impianti			

2) Eliminazione dell'ammortamento di 150 effettuato da B.

Conto economico:

Utile società B	a	Ammortamento impianti	150
-----------------	---	-----------------------	-----

Stato patrimoniale:

Fondo ammortamento impianti	a	Utile società B	150
-----------------------------	---	-----------------	-----

3a) Ripristino dell'ammortamento "teoricamente" effettuato da A, pari a 100.

Conto economico:

Ammortamento impianti	a	Utile società A	100
-----------------------	---	-----------------	-----

Stato patrimoniale:

Utile società A	a	Fondo ammortamento impianti	100
-----------------	---	-----------------------------	-----

3b) Ricostruzione del fondo ammortamento dell'impianto, pari a 800.

Stato patrimoniale:

Impianti	a	Fondo ammortamento impianti	800
----------	---	-----------------------------	-----

Il foglio di lavoro per il consolidamento è quello riportato di seguito.

Elementi di stato patrimoniale	Società A	Società B	Totali non rettificati	Rettifiche		Situazione patrimoniale di gruppo
				Dare	Avere	
Attivo						
Impianti	–	300	300	800	100	1.000
Fondo ammortamento impianti	–	150	150	150	100+800	900
Utile di A	325	–	325	100+100		125
Utile di B	–	30	30		150	180

Elementi di conto economico	Società A	Società B	Totali non rettificati	Rettifiche		Situazione patrimoniale di gruppo
				Dare	Avere	
Plusvalenza alienazione cespiti	100	-	100	100		-
Ammortamento impianti	-	150	150	100	150	100
Utile di A	325	-	325		100+100	125
Utile di B	-	30	30	150		180

Come si può osservare, tutti i valori sono identici a quelli che si sarebbero avuti sommando i singoli bilanci d'esercizio delle diverse società del gruppo se non avessero mai effettuato la vendita infragruppo.

2) Le immobilizzazioni prodotte internamente.

Le vendite di immobilizzazioni che originano, nel bilancio d'esercizio della società cedente, ricavi di vendita rendono necessaria, nel bilancio consolidato, la riclassificazione dei ricavi stessi.

Nella situazione indicata, infatti, i ricavi originariamente iscritti nel conto economico della società cedente devono essere riclassificati nella voce « Incremento di immobilizzazioni per lavori interni ».

In tal caso, l'operazione è così rappresentata nei bilanci d'esercizio delle società interessate:

CONTO ECONOMICO IMPRESA VENDITRICE

Ricavi di vendita	100
-------------------	-----

STATO PATRIMONIALE IMPRESA ACQUIRENTE

Impianti	100
----------	-----

Nel bilancio consolidato, invece, compaiono le seguenti voci:

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

Impianti	100
----------	-----

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

Incremento immobilizzazioni per lavori interni	100
------------------------------------------------	-----

Qui di seguito vengono riportati due casi operativi:

- caso 1: prezzo di vendita pari al costo di produzione;
- caso 2: prezzo di vendita superiore al costo di produzione.

Caso 1: Il prezzo di vendita è pari al costo di produzione.

La società A (controllante) vende alla società B (controllata) un impianto di sua produzione con le seguenti caratteristiche:

Costo di produzione	1.000
Prezzo di vendita	<u>1.000</u>
Utile interno	-

L'ammortamento dell'impianto avviene in 5 anni.

Gli stati patrimoniali di A e B sono i seguenti:

STATO PATRIMONIALE A

Impianto	-	Utile d'esercizio (Hp)	200
----------	---	------------------------	-----

CONTO ECONOMICO A

Ricavi di vendita	1.000
Utile d'esercizio	<u>200</u>

STATO PATRIMONIALE B

Impianto	1.000		
Fondo ammortamento	<u>(200)</u>		
Valore contabile	800	Utile d'esercizio (Hp)	300

CONTO ECONOMICO B

Ammortamento impianti	200
Utile d'esercizio	<u>300</u>

A livello di gruppo:

- non è avvenuta alcuna vendita;
- vi è stata una costruzione interna di macchinari.

Di conseguenza, vi è la necessità di riclassificare il ricavo di vendita di A come « incremento di immobilizzazioni per lavori interni ».

L'unica operazione di rettifica necessaria per la redazione del bilancio consolidato consiste nella riclassificazione del ricavo di vendita di A come « incrementi di immobilizzazioni per lavori interni ».

La scrittura extra-contabile è la seguente:

	Ricavi di vendita	a	Incremento immobilizzazioni per lavori interni	1.000
--	-------------------	---	------------------------------------------------	-------

Il foglio di lavoro è quello riportato di seguito.

Elementi di stato patrimoniale	Società A	Società B	Totali non rettificati	Rettifiche		Bilancio consolidato
				Dare	Avere	
Attivo						
Impianti	-	1.000	1.000			1.000
Fondo ammortamento impianti	-	200	200			200
Utile di A	200	-	200			200
Utile di B	-	300	300			300

Elementi di conto economico	Società A	Società B	Totali non rettificati	Rettifiche		Bilancio consolidato
				Dare	Avere	
Ricavi di vendita	1.000	-	1.000	1.000		-
Incremento immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-		1.000	1.000
Ammortamento impianti	-	200	200			200
Utile di A	200	-	200			200
Utile di B	-	300	300			300

Il bilancio consolidato risulta essere il seguente:

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

Impianti	1.000				
Fondo ammortamento impianti	200				
Valore contabile	800	Utile			500

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

Incremento immobilizzazioni per lavori interni	1.000
Ammortamento impianti	(200)
Utile	500

Caso 2: Il prezzo di vendita è superiore rispetto al costo di produzione.

La società A (controllante) vende alla società B (controllata) un impianto di sua produzione che ha le seguenti caratteristiche:

Costo di produzione	1.000
Prezzo di vendita	1.500

L'ammortamento dell'impianto avviene in 5 anni.
I bilanci di A e B sono i seguenti:

STATO PATRIMONIALE A

	Utile d'esercizio (Hp)	700
--	------------------------	-----

CONTO ECONOMICO A

Ricavi di vendita	1.500
Utile d'esercizio	700

STATO PATRIMONIALE B

Impianto	1.500	
Fondo ammortamento	(300)	
Valore contabile	1.200	Utile d'esercizio (Hp) 200

CONTO ECONOMICO B

Ammortamento impianti	300
Utile d'esercizio	200

A livello di gruppo:

— non è avvenuta alcuna vendita, ma vi è stata una costruzione interna di macchinari;

— il trasferimento ad un prezzo superiore ha comportato:

- un utile interno per A;
- un maggior ammortamento per B.

Infatti, B ha effettuato l'ammortamento non sul valore di costo (1.000) bensì sul prezzo di acquisizione (1.500).

Ammortamento effettuato:	20% di 1.500 =	300
Ammortamento che avrebbe dovuto essere effettuato:	20% di 1.000 =	<u>200</u>
Maggior ammortamento effettuato =		100

Le operazioni di rettifica necessarie con le relative scritture extra contabili di consolidamento sono le seguenti:

- 1) Conto economico: riclassificazione del ricavo di vendita di A come « Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni » per 1.000 e conseguente eliminazione dell'utile interno di A di 500.

Conto economico.

Ricavi di vendita	a	Diversi	1.500
		Incremento immobilizzazioni per lavori interni	1.000
		Utile società A	500

Stato patrimoniale.

Utile società A	a	Impianto	500
-----------------	---	----------	-----

- 2) Conto economico: riduzione dell'ammortamento di 100 ed aumento dell'utile di B di 100.

Conto economico.

Utile società B	a	Ammortamento impianti	100
-----------------	---	-----------------------	-----

Stato patrimoniale.

Fondo ammortamento impianti	a	Utile società B	100
-----------------------------	---	-----------------	-----

IL METODO DEL PATRIMONIO NETTO E IL CONSOLIDAMENTO PROPORZIONALE

9.1. Il metodo del patrimonio netto. — 9.1.1. Il primo consolidamento con il metodo del patrimonio netto. — 9.1.2. L'utilizzo del metodo del patrimonio netto dopo il primo consolidamento. — 9.2. Il consolidamento proporzionale. — 9.2.1. Le problematiche operative del consolidamento proporzionale. — Esercitazioni.

9.1. Il metodo del patrimonio netto.

Il consolidamento con il metodo del patrimonio netto è il metodo di consolidamento utilizzato per la valutazione delle partecipazioni in imprese collegate (D.Lgs. 127/1991, art. 36), per la valutazione di talune partecipazioni in imprese controllate escluse dal consolidamento con il metodo integrale (D.Lgs. 127/1991, art. 28) e per il consolidamento delle partecipazioni in società sottoposte a controllo congiunto, nel caso in cui esse non siano consolidate con il metodo proporzionale (D.Lgs. 127/1991, art. 37).

Nei seguenti paragrafi sono distintamente indicati i seguenti aspetti:

- 1) il primo consolidamento con il metodo del patrimonio netto;
- 2) l'utilizzo del metodo del patrimonio netto dopo il primo consolidamento.

9.1.1. Il primo consolidamento con il metodo del patrimonio netto.

L'utilizzo del metodo del patrimonio netto per la valutazione delle partecipazioni comporta il trattamento contabile della eventuale differenza tra il costo originario di acquisto della partecipazione ed il valore netto contabile alla data di acquisto.

Anche in questo caso, come nell'ipotesi di consolidamento integrale, l'indicata differenza deve essere distinta nelle seguenti componenti:

- a) differenza eventualmente attribuibile alle attività ed alle passività, in base ai loro valori correnti;
- b) differenza « residuale ».

La differenza *sub a)*, se individuabile, viene assoggettata allo stesso

trattamento contabile dei vari elementi, attivi o passivi, alla quale essa si riferisce (es.: sul maggior valore attribuito alle immobilizzazioni viene calcolato l'ammortamento sulla base della vita utile residua dei cespiti cui si riferisce il maggior valore contabile, il maggior valore delle rimanenze viene ridotto in relazione alla diminuzione delle stesse rimanenze nelle quali detto maggior valore era stato calcolato, ecc.). In pratica si ha in questo caso l'iscrizione di appositi costi nel conto economico.

L'eventuale ulteriore differenza « residuale » viene così trattata:

- differenza residuale positiva. Viene iscritta nell'attivo, come avviamento, e ammortizzata con gli stessi criteri indicati ai fini della redazione del bilancio consolidato in alternativa all'iscrizione come costo nel conto economico;
- differenza residuale negativa. Viene iscritta in una riserva del patrimonio netto se la differenza è riconducibile al compimento di un buon affare; in questo caso la partecipante iscrive tale partecipazione al maggior valore del patrimonio netto rettificato della partecipazione rispetto al costo di acquisto, iscrivendo quale contropartita all'interno del patrimonio netto (voce A.VI "altre riserve") una "riserva per plusvalori di partecipazioni acquisite", non distribuibile oppure, quando sia dovuta alla previsione di risultati economici sfavorevoli, la differenza negativa rappresenta un "fondo per rischi e oneri futuri" di cui la società partecipante dovrà tenere memoria extracontabile. La partecipazione sarà infatti rilevata inizialmente per un valore pari al costo sostenuto per poi essere ridotto negli esercizi successivi attraverso l'utilizzo del fondo per rischi e oneri futuri, indipendentemente dall'effettivo manifestarsi delle perdite attese (1).

Relativamente al problema qui esaminato, la differenza tra il consolidamento integrale ed il metodo del patrimonio netto risiede nel fatto che con il consolidamento integrale è possibile « correggere » (ai fini del consolidamento) tutte le voci di bilancio (es.: rivalutazione di beni, ecc.), mentre con il metodo del patrimonio netto le indicate rettifiche devono essere effettuate in modo « sintetico » ed integrate nel valore contabile al quale la partecipazione è iscritta nel bilancio consolidato. Quindi tutte le rettifiche sopra citate, a differenza del metodo integrale, non vengono riportate nei singoli conti del bilancio consolidato, ma contribuiscono in forma "sintetica" alla determinazione del valore contabile della partecipazione di collegamento nel bilancio consolidato.

(1) La logica di utilizzo del fondo per rischi e oneri è la medesima prevista per il "fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri", propria del consolidamento delle partecipazioni di controllo con il metodo integrale.

Esempio di differenza negativa.

- costo della partecipazione: 100;
- quota-parte del patrimonio netto contabile: 120.

La differenza negativa di 20 tra il costo di acquisto della partecipazione ed il relativo valore di patrimonio netto può essere considerata in due modi, a seconda delle motivazioni sottostanti:

- a) la differenza iniziale negativa è riconducibile al compimento di un buon affare;
- b) la differenza iniziale negativa è dovuta alla presenza di attività iscritte per valori superiori al loro valore recuperabile o passività iscritte ad un valore inferiore rispetto al loro valore di estinzione o, ancora, alla previsione di risultati economici sfavorevoli.

Caso a) La differenza iniziale negativa è riconducibile ad un buon affare. L'iscrizione in bilancio avviene nel modo seguente (2):

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

Partecipazioni	120	Riserva	20
----------------	-----	---------	----

Caso b) La differenza iniziale negativa non è riconducibile ad un buon affare.

L'iscrizione in bilancio avviene nel modo seguente (3):

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

Partecipazioni	100	Fondi per rischi e oneri (*)	—
----------------	-----	------------------------------	---

(*) Il fondo memorizzato extra-contabilmente sarà utilizzato negli esercizi successivi a rettifica dei risultati della partecipata.

Esempio di differenza positiva.

La differenza positiva tra il costo della partecipazione ed il relativo valore calcolato sulla base del patrimonio netto può essere considerata in due modi:

- a) iscrizione in apposita voce del conto economico come costo;

(2) Si ipotizza che l'impresa possieda altre partecipazioni di controllo e pertanto debba redigere il bilancio consolidato.

(3) Si ipotizza che l'impresa possieda altre partecipazioni di controllo e pertanto debba redigere il bilancio consolidato.

b) iscrizione nell'attivo dello stato patrimoniale, attribuendo la differenza ai beni ammortizzabili e/o all'avviamento, purché ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa.

In questa seconda ipotesi l'avviamento deve essere ammortizzato secondo la sua vita utile stimata e, nei casi eccezionali in cui non sia possibile stimare attendibilmente la vita utile, esso è ammortizzato entro un periodo non superiore a 10 anni.

I due casi possibili possono essere illustrati con il seguente esempio:

Caso a) La differenza positiva viene considerata un costo d'esercizio:

— costo della partecipazione: 100;

— quota-parte del patrimonio netto contabile: 90.

L'iscrizione in bilancio assume la seguente configurazione (4):

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

Partecipazioni	90	
----------------	----	--

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
19) Svalutazioni	
— di partecipazioni	(10)

Caso b) La differenza positiva viene iscritta in bilancio come "avviamento":

— costo della partecipazione: 100;

— quota-parte del patrimonio netto contabile: 90.

L'iscrizione in bilancio assume la seguente configurazione (5):

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

Partecipazioni (*)	99	
--------------------	----	--

(*) Il costo della partecipazione, pari a 99, equivale a:

Quota parte del patrimonio netto 90

Avviamento 10

Fondo ammortamento avviamento (1)

Valore contabile 99

(4) Si ipotizza che l'impresa posseda altre partecipazioni di controllo e pertanto debba redigere il bilancio consolidato.

(5) Si ipotizza che l'impresa posseda altre partecipazioni di controllo e pertanto debba redigere il bilancio consolidato.

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
19) Svalutazioni	
— di partecipazioni (*)	(1)

(*) La svalutazione della partecipazione corrisponde all'ammortamento dell'avviamento pari a 1. Si è infatti ipotizzato un periodo di ammortamento pari a 10 anni.

Le principali problematiche relative alla prima applicazione del metodo del patrimonio netto sono evidenziate nella Tavola 1.

TAVOLA 1

PRIMA APPLICAZIONE DEL METODO DEL PATRIMONIO NETTO.

— Iscrizione iniziale all'acquisto	→	Costo di acquisto
— Determinazione del valore derivante dall'applicazione del metodo:	→	— confronto con la frazione di P.N. della partecipata — trattamento delle differenze tra costo e frazione di P.N.
Nota bene:		
— Il P.N. è quello alla data di acquisto della partecipazione		
— Il P.N. da confrontare è sia quello contabile (P.N. contabile) che quello rettificato (P.N. a valori correnti)		

Gli esempi numerici che seguono sottolineano gli aspetti operativi propri dell'utilizzo del metodo del patrimonio netto.

Esempio 1: Prezzo di acquisto > P.N. contabile.

A acquista il 10% delle azioni di B ad un prezzo di 1.800.

La situazione contabile di B a valori contabili e correnti è la seguente:

	Valori contabili	Valori correnti
Fabbricato	15.000	20.000
Rimanenze	5.000	5.000
Crediti	6.000	6.000
Cassa	500	500
Totale attivo	26.500	31.500
Debiti	16.500	16.500
Patrimonio netto	10.000	15.000


Come si può osservare dal confronto tra il costo, pari a 1.800, ed il 10% del patrimonio netto corrente, pari a 1.500, emerge una differenza positiva pari a 300.

In particolare:

Costo di acquisto	1.800
<u>10% del PN corrente</u>	<u>1.500</u>
Differenza positiva	300

Tale differenza può essere trattata, a seconda della motivazione che ha indotto la società acquirente a sostenere un costo di acquisto superiore alla corrispondente quota di patrimonio netto corrente della società acquisita, in uno dei seguenti modi:

- a) avviamento;
 - b) cattivo affare.
- a) Avviamento.



Il bilancio consolidato risultante è il seguente (6):

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

B.III. Immobilizzazioni finanziarie	
1. Partecipazioni	
Partecipazioni in imprese collegate	1.715

(6) Si ipotizza che l'impresa posseda altre partecipazioni di controllo e pertanto debba redigere il bilancio consolidato.

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
19) Svalutazioni	
a) Partecipazioni in imprese collegate	(85)

b) Cattivo affare.

P.N. contabile	1.000	
+ 10% del maggior valore del fabbricato	500	
= Valore della partecipazione	1.500	
P.N. contabile	1.000	
+ Maggior valore fabbricato	475	
Valore della partecipazione iscritto in B.III.1.b.	1.475	
Svalutazione da iscrivere in conto economico	325	
- Ammortamento fabbricato	25	
- "Cattivo affare"	300	

Ammortamento extra-contabile
- Amm.to fabbricati → 25 (HP 5%)

Il bilancio consolidato risultante è il seguente (7):

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

B.III. Immobilizzazioni finanziarie	
1. Partecipazioni	
Partecipazioni in imprese collegate	1.475

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
19) Svalutazioni	
a) Partecipazioni in imprese collegate	(325)

Esempio 2: Prezzo di acquisto < P.N. contabile.
A acquista il 10% delle azioni di B ad un prezzo di 800.

(7) Si ipotizza che l'impresa possenga altre partecipazioni di controllo e pertanto debba redigere il bilancio consolidato.

La situazione di B a valori contabili e correnti è la seguente:

	Valori contabili	Valori correnti
Fabbricato	15.000	15.000
Rimanenze	5.000	5.000
Crediti	6.000	6.000
Cassa	500	500
Totale attivo	26.500	31.500
Debiti	16.500	16.500
Patrimonio netto	10.000	10.000

Come si può osservare dal confronto tra il costo, pari a 800, ed il 10% del patrimonio netto corrente, pari a 1.000, emerge una differenza negativa pari a 200.

In particolare:

Costo di acquisto	800
10% del PN corrente	1.000
Differenza negativa	200

Tale differenza può essere trattata, a seconda della motivazione che ha indotto la società acquirente a sostenere un costo di acquisto superiore alla corrispondente quota di patrimonio netto della società acquisita, in uno dei seguenti modi:

- a) buon affare;
- b) aspettative di perdite.

a) Buon affare (8).

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

B.III. Immobilizzazioni finanziarie		A) Patrimonio netto	
1. Partecipazioni		VII. Altre riserve	
Partecipazioni in imprese collegate	1.000	Riserva da consolidamento	200

(8) Si ipotizza che l'impresa possenga altre partecipazioni di controllo e pertanto debba redigere il bilancio consolidato.

b) Aspettative di perdite (9).

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

B.III. Immobilizzazioni finanziarie		B) Fondi per rischi ed oneri
I. Partecipazioni		1) Altri
Partecipazioni in imprese collegate	800	Fondo rischi da consolidamento

9.1.2. L'utilizzo del metodo del patrimonio netto dopo il primo consolidamento.

Il consolidamento con il metodo del patrimonio netto permette di « seguire » costantemente l'investimento in partecipazioni, adeguandone il valore nel bilancio consolidato, come evidenziato nella Tavola 2.

TAVOLA 2

OBIETTIVI DEL CONSOLIDAMENTO CON IL METODO DEL PATRIMONIO NETTO.

Costo originario viene periodicamente rettificato, sia negativamente, sia positivamente

Obiettivo → riflettere nel bilancio consolidato:

- La quota spettante di utile e di perdite della partecipata
- Le altre variazioni di patrimonio netto

Avvenute
dopo la
data di
chiusura

Negli esercizi successivi a quello di acquisizione, in particolare, si avranno i seguenti casi:

- 1) incremento del patrimonio netto della società partecipata (es.: originato da utili d'esercizio);
- 2) diminuzione del patrimonio netto della società partecipata (es.: a causa di perdite d'esercizio).

Incremento del patrimonio netto.

L'incremento del patrimonio netto dovuto ad un risultato economico positivo della società partecipata viene contabilizzato nel valore delle partecipazioni, iscritto nel bilancio della controllante, con contropartita una apposita voce del conto economico.

(9) Si ipotizza che l'impresa possieda altre partecipazioni di controllo e pertanto debba redigere il bilancio consolidato.

Rettifica del valore della partecipazione e del dividendo contabilizzato:

	Dividendo	a	Partecipazioni in imprese collegate		
				5	

Diminuzione del patrimonio netto.

La diminuzione del patrimonio netto della società partecipata, avvenuto dopo l'acquisto della partecipazione, deve essere contabilizzato a diminuzione del valore iscritto originariamente nel bilancio consolidato.

Esempio:

Acquisizione di una partecipazione del 10% in una società il cui patrimonio netto è pari a 2.000;

L'iscrizione in bilancio avviene nel modo seguente (es.: costo 200) (12):

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

B.III. Immobilizzazioni finanziarie	
1. Partecipazioni	
Partecipazioni in imprese collegate	200

Nell'esercizio successivo, la società partecipata subisce una perdita di 150, per cui il patrimonio netto si riduce a 1.850: la modalità di iscrizione nel bilancio consolidato è la seguente (13):

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

B.III. Immobilizzazioni finanziarie	
1. Partecipazioni	
Partecipazioni in imprese collegate	185

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
19) Svalutazioni	
a) di partecipazioni	(15)

(12) Si ipotizza che l'impresa posseda altre partecipazioni di controllo e pertanto debba redigere il bilancio consolidato.

(13) Si ipotizza che l'impresa posseda altre partecipazioni di controllo e pertanto debba redigere il bilancio consolidato.

Le fasi operative necessarie per adeguare il valore delle partecipazioni nel bilancio consolidato negli esercizi successivi a quello di acquisizione sono sintetizzate nella Tavola 3.

TAVOLA 3

CONSOLIDAMENTO CON IL METODO DEL PATRIMONIO NETTO: ESERCIZI SUCCESSIVI.

- I valori di partenza sono rappresentati dalla situazione patrimoniale rettificata alla data di acquisto.
- Effettuazione delle rettifiche proprie del consolidamento (eliminazione operazioni infragruppo).
- Eliminazione dei dividendi.
- Determinazione della frazione di patrimonio netto.
- Iscrizione in bilancio dell'incremento o del decremento rispetto all'esercizio precedente.

Un aspetto operativo non considerato dalla legge è relativo alla riduzione del valore della partecipazione al di sotto dello zero.

In tal caso le possibili soluzioni tecniche sono le seguenti:

— la partecipazione viene azzerata e le ulteriori perdite non vengono stanziati nel bilancio consolidato;

— la partecipazione viene azzerata e le ulteriori perdite vengono stanziati in bilancio mediante l'iscrizione di un apposito «fondo perdite su partecipazioni», da iscrivere nel raggruppamento B del passivo tra i fondi per rischi ed oneri.

9.2. Il consolidamento proporzionale.

Il D.Lgs. 127/1991, all'art. 37, stabilisce la possibilità di consolidare le imprese a controllo congiunto (o Joint Venture), ossia le imprese controllate congiuntamente da un'impresa inclusa nel consolidamento (con il metodo integrale) e da altri soci, con il metodo proporzionale in alternativa al metodo del patrimonio netto.

Una partecipazione in Joint Venture si differenzia da una partecipazione di controllo o di collegamento per via delle seguenti differenze:

— l'attività imprenditoriale viene gestita congiuntamente da due o più investitori;

— la gestione dell'attività è regolata dall'esistenza di accordi contrattuali tra gli investitori;

— gli accordi contrattuali tra investitori richiedono l'assenso di due (o

più) investitori per le decisioni strategiche. Per tale motivo nessun investitore può singolarmente gestire la partecipazione;

— l'attività della joint venture rappresenta un'"estensione" dell'attività degli investitori.

Di seguito vengono delineati i principali aspetti del consolidamento proporzionale.

9.2.1. Le problematiche operative del consolidamento proporzionale.

L'attuale normativa in materia di bilancio consolidato non indica le modalità di rappresentazione del consolidamento proporzionale.

Il consolidamento proporzionale consiste nel sostituire nel bilancio consolidato il costo di acquisto della partecipazione in Joint Venture con la corrispondente quota parte di attività, passività, costi e ricavi della partecipata.

Dal confronto tra il costo della partecipazione e la corrispondente frazione di patrimonio netto contabile può emergere una differenza che viene trattata analogamente al caso di consolidamento con il metodo integrale (attribuzione agli elementi patrimoniali acquisiti, attribuzione ad avviamento, ecc.).

A differenza del consolidamento con il metodo integrale, invece, poiché il consolidamento proporzionale non prevede l'iscrizione nel bilancio consolidato della quota parte di elementi patrimoniali di spettanza dei soci di minoranza, non emerge il patrimonio netto di terzi.

Tale indicazione è infatti necessaria solo nel caso di consolidamento di partecipazioni di controllo con il metodo integrale al fine di individuare la quota di elementi patrimoniali iscritti nel bilancio consolidato ma di spettanza dei soci di minoranza.

Sempre in analogia al consolidamento integrale, anche nel caso di consolidamento proporzionale occorre procedere all'eliminazione delle operazioni avvenute tra le società del gruppo, limitatamente alla percentuale di partecipazione posseduta.

In estrema sintesi, le fasi necessarie per il consolidamento proporzionale di una partecipazione in Joint Venture sono le seguenti:

1) eliminazione del costo della partecipazione e della corrispondente quota di patrimonio netto contabile della società partecipata;

2) individuazione delle eventuali differenze contabili da annullamento derivanti dal consolidamento;

3) consolidamento delle voci di stato patrimoniale e conto economico della società partecipata in proporzione alla percentuale di partecipazione detenuta dalla società consolidante;

4) eliminazione delle operazioni infragruppo proporzionalmente alla percentuale di partecipazione detenuta;

5) determinazione del patrimonio netto e del risultato netto consolidato.

In merito al punto *sub* 3), il par. 115 dell'OIC 17 prevede che il consolidamento possa avvenire utilizzando alternativamente le seguenti modalità tra di loro equivalenti:

a) la società partecipante aggrega, linea per linea, la quota parte di ciascuna attività, passività, ricavi e costi della joint venture alle rispettive voci del proprio bilancio;

b) il bilancio consolidato della partecipante include, esponendole in voci separate (normalmente aggregate per classi), la quota parte di attività, passività, ricavi e costi appartenenti alla società sottoposta al controllo congiunto (cd. "consolidamento proporzionale ridotto").

Al fine di comprendere le problematiche connesse al consolidamento proporzionale delle partecipazioni a controllo congiunto si consideri l'esempio riportato di seguito che utilizza il consolidamento "linea per linea" della quota parte degli elementi patrimoniali ed economici della joint venture.

Esempio.

L'1/1/anno n la società Alfa ha acquistato il 50% delle partecipazioni della società Beta sostenendo un costo pari a 500.

La restante quota di partecipazione è posseduta dalla società Gamma con la quale la società Alfa gestisce congiuntamente la società partecipata Beta.

I bilanci della società Alfa e della società Beta al 31/12/anno n sono riportati di seguito.

STATO PATRIMONIALE ALFA AL 31/12/ANNO N

Partecipazioni in Beta	500	Capitale sociale e riserve	550
Altre attività	900	Utile d'esercizio	150
		Passività	700
Totale attivo	1.400	Totale passivo	1.400

CONTO ECONOMICO ALFA 1/1/ANNO N - 31/12/ANNO N

A) Valore della produzione	550
B) Costi della produzione	250
Differenza A-B	300
C) Gestione finanziaria	(100)
Risultato ante imposte	200
Imposte sul reddito	(50)
Utile d'esercizio	150

STATO PATRIMONIALE BETA AL 31/12/ANNO N

Altre attività	1.850	Capitale sociale e riserve	800
		Utile d'esercizio	50
		Passività	1.000
Totale attivo	1.850		1.850

CONTO ECONOMICO ALFA 1/1/ANNO N - 31/12/ANNO N

A) Valore della produzione	400
B) Costi della produzione	250
Differenza A-B	150
C) Gestione finanziaria	80
Risultato ante imposte	70
Imposte sul reddito	(20)
Utile d'esercizio	50

Alla data di acquisizione della partecipazione, la società Beta deteneva un immobile il cui valore corrente era 500, mentre il valore contabile era 420.

Inoltre, nel corso dell'anno n la società Alfa ha venduto alla società Beta delle merci ad un prezzo di 150. Il costo di acquisto di tali merci è pari a 100 e alla fine dell'esercizio n la società Beta ha le merci ancora in giacenza nel proprio magazzino. La società Beta deve inoltre ancora saldare il proprio debito (14).

Al fine di procedere alla redazione del bilancio consolidato occorre come prima cosa procedere al confronto tra il costo della partecipazione e la corrispondente quota di patrimonio netto in modo da consentire l'individuazione di eventuali differenze dovute al consolidamento. Tale confronto deve essere effettuato alla data di acquisizione del controllo congiunto (1/1/anno n).

Costo della partecipazione	500
50% del capitale e delle riserve di Beta	<u>400</u>
Differenza positiva da annullamento	100

(14) Si ricorda che non si considerano le problematiche IVA.

La differenza positiva da annullamento di 100 viene così allocata:
 — maggior valore dell'immobile 40 (50% di 80 da ammortizzare in 10 anni);

— avviamento 60 (da ammortizzare in 5 anni).

La scrittura extra contabile derivante dall'eliminazione della partecipazione è pertanto la seguente:

	Diversi	a	Partecipazione in Beta		500
	Capitale e riserve di Beta (50%)			400	
	Immobile			40	
	Avviamento			60	

L'avviamento di 60, così come stimato dalla società Alfa, viene ammortizzata sulla base di una vita utile pari a 5 anni.

Le scritture extra contabili relative all'ammortamento dell'avviamento (pari a 12) ed al maggior valore attribuito all'immobile (pari a 4) sono riportate di seguito.

Ammortamento extra contabile dell'avviamento:

— Stato patrimoniale:

	Utile di Alfa	a	F.do ammortamento avviamento		12
--	---------------	---	------------------------------	--	----

— Conto economico:

	Ammortamento avviamento	a	Utile di Alfa		12
--	-------------------------	---	---------------	--	----

Ammortamento extra contabile del maggior valore dell'immobile:

— Stato patrimoniale:

	Utile di Alfa	a	F.do ammortamento immobile		4
--	---------------	---	----------------------------	--	---

— Conto economico:

	Ammortamento immobile	a	Utile di Alfa	
				4

Nel corso dell'anno n vi è stata un'operazione infragruppo che, pertanto, deve essere eliminata.

In particolare la società Alfa ha venduto merci alla società Beta generando un utile interno pari a 50 (prezzo di vendita di 150 - costo di acquisto di 100).

Tale operazione deve essere eliminata in proporzione alla percentuale di partecipazione posseduta dalla società Alfa.

Le scritture extra contabili sono le seguenti:

1) Eliminazione del 50% dei ricavi e dei costi infragruppo (pari a 75).

	Ricavi di vendita	a	Acquisti di merci	
				75

2) Eliminazione del 50% dell'utile interno, pari a 25 (50% di 50).

— Conto economico:

	Variazione rimanenze di merci	a	Utile di Alfa	
				25

— Stato patrimoniale:

	Utile di Alfa	a	Rimanenze di merci	
				25

3) Eliminazione del 50% del credito/debito infragruppo (75).

— Stato patrimoniale:

	Debiti verso Alfa	a	Crediti verso Beta	
				75

Come ultima operazione occorre procedere all'imputazione del 50% dell'utile della società Beta, pari a 25 (50% di 50), alla voce "Risultato d'esercizio di spettanza degli azionisti della capogruppo".

Le scritture extra-contabili sono riportate di seguito.

— Stato patrimoniale:

	Utile di Beta	a	Risultato d'esercizio di spettanza degli azionisti della capogruppo	
				25

— Conto economico:

	Risultato d'esercizio di spettanza degli azionisti della capogruppo	a	Utile di Beta	
				25

Il foglio di lavoro per il consolidamento è pertanto il seguente:

Elementi di stato patrimoniale	Società Alfa	Società Beta (50% dei valori)	Totali non rettificati	Rettifiche		Bilancio consolidato
				Dare	Avere	
Attività						
Partecipazioni in Beta	500		500		500	—
Altre attività	900	925	1.825	40	4+25+75	1.761
Differenza da consolidamento				60	12	48
Patrimonio netto e passività						
Capitale sociale e riserve A	550		550			550
Capitale sociale e riserve B		400	400	400		—
Utile d'esercizio A	150		150	12+4+25	25	134
Utile d'esercizio B		25	25	25		—
Passività	700	500	1.200	75		1.125

Elementi di conto economico	Società Alfa	Società Beta (50% dei valori)	Totali non rettificati	Rettifiche		Bilancio consolidato
				Dare	Avere	
Valore della produzione	550	200	750	75		675
Costi della produzione	250	125	375	12+4+25	75	341
Gestione finanziaria	100	40	140			140
Imposte sul reddito	50	10	60			60
Utile d'esercizio A	150		150	25	12+4+25	134
Utile d'esercizio B		25	25		25	-

Il bilancio consolidato è pertanto il seguente.

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO AL 31/12/ANNO N

Differenza da consolidamento	48	Capitale sociale e riserve	550
Altre attività	1.761	Utile d'esercizio di spettanza degli azionisti della capogruppo	134
		Passività	1.125
Totale attivo	1.809	Totale passivo	1.809

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 1/1/ANNO N - 31/12/ANNO N

A) Valore della produzione	675
B) Costi della produzione	341
Differenza A-B	334
C) Gestione finanziaria	(140)
Risultato ante imposte	194
Imposte sul reddito	(60)
Utile d'esercizio di spettanza degli azionisti della capogruppo	134

Esercitazione 9/I. - Esercitazione riassuntiva.

La società Holding S.p.A. ha acquistato il 1° gennaio dell'anno 1 le seguenti partecipazioni:

- partecipazione in A del 60%;
- partecipazione in B del 15%; B è una società quotata in Borsa;
- partecipazione in C dell'80%;
- partecipazione in D del 5%.

Le situazioni patrimoniali sintetiche delle società partecipate, a valori contabili e a valori correnti, all'1/1 dell'anno 1 sono le seguenti:

Società A

	Valori contabili	Valori correnti
Attività immobilizzate (*)	60.000	63.000
Attività correnti	40.000	40.000
Passività	(65.000)	(65.000)
Patrimonio netto	35.000	38.000

(*) Il maggior valore è da attribuire ad un immobile.

Società B

	Valori contabili	Valori correnti
Attività immobilizzate (*)	120.000	150.000
Attività correnti (**)	85.000	90.000
Passività	(130.000)	(130.000)
Patrimonio netto	75.000	110.000

(*) Il maggior valore è da attribuire ad un immobile (20.000) e a un impianto (10.000).

(**) Il maggior valore è da attribuire al magazzino materie prime.

Società C

	Valori contabili	Valori correnti
Attività immobilizzate	80.000	80.000
Attività correnti	100.000	100.000
Passività (*)	(110.000)	(120.000)
Patrimonio netto	70.000	60.000

(*) Il maggior valore è dovuto ad un fondo rischi relativo ad un contenzioso con un cliente non appostato nel bilancio della società C.

Società D

	Valori contabili	Valori correnti
Attività immobilizzate	5.000	5.000
Attività correnti	10.000	10.000
Passività	(11.000)	(11.000)
Patrimonio netto	4.000	4.000

Al 31/12/anno-1 le situazioni delle diverse società sono le seguenti:

STATO PATRIMONIALE HOLDING

Partecipazioni in A	25.000	Capitale sociale	20.000
Partecipazioni in B	17.000	Riserve di utili	20.000
Partecipazioni in C	45.000	Utile d'esercizio	1.000
Partecipazioni in D	5.000		
Altre attività immobilizzate	18.000	Passività	119.000
Attività correnti	50.000		
Totale	<u>160.000</u>	Totale	<u>160.000</u>

STATO PATRIMONIALE A

Attività immobilizzate	70.000	Capitale sociale	15.000
Partecipazioni in E	17.000	Riserve di utili	20.000
		Utile d'esercizio	11.000
Attività correnti	<u>35.000</u>	Passività	<u>64.000</u>
Totale	<u>110.000</u>	Totale	<u>110.000</u>

STATO PATRIMONIALE B

Attività immobilizzate	118.000	Capitale sociale	35.000
		Riserve di utili	40.000
		Utile d'esercizio	20.000
Attività correnti	<u>87.000</u>	Passività	<u>110.000</u>
Totale	<u>205.000</u>	Totale	<u>205.000</u>

STATO PATRIMONIALE C

Attività immobilizzate	72.000	Capitale sociale	15.000
		Riserve di utili	55.000

		Utile d'esercizio	(7.000)
Attività correnti	<u>90.000</u>	Passività	<u>99.000</u>
Totale	<u><u>162.000</u></u>	Totale	<u><u>162.000</u></u>

STATO PATRIMONIALE D

Attività immobilizzate	15.000	Capitale sociale	4.000
		Riserve di utili	
		Utile d'esercizio	500
Attività correnti	<u>20.000</u>	Passività	<u>30.500</u>
Totale	<u><u>35.000</u></u>	Totale	<u><u>35.000</u></u>

Si rediga lo stato patrimoniale consolidato al 31/12 dell'anno 1.